

Davide Caffù

Il Libro Rosso del comune di Chieri. Documentazione e politica in un comune del Duecento.

[A stampa in "Bollettino storico-bibliografico subalpino", CI/2 (2003), pp. 372-420 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

1. I *libri iurium* e la politica documentaria comunale. - 2. *Libro Rosso*, il caso chierese. - 3. Le scelte della commissione: i criteri di selezione del materiale. - 4. La fascicolazione del *Libro Rosso*. - 5. L'organizzazione delle scritture: gli orizzonti politico-territoriali del comune?

Nel corso della ricerca sulle forme di raccordo istituzionale tra il comune di Chieri e il territorio circostante¹ un nodo essenziale è stato lo studio del *liber iurium* chierese, il *Libro Rosso*, di cui si intende qui proporre l'analisi. Nell'approccio alla documentazione l'obiettivo è stato innanzitutto quello della ricostruzione complessiva delle vicende che portarono il comune di Chieri alla formazione di un contado soggetto. Per comprendere la struttura del codice si è deciso di prendere in esame anche gli aspetti diplomatistici e paleografici.

1. I libri iurium e la politica documentaria comunale.

I secoli XII e XIII sono caratterizzati da un fenomeno di generale riorganizzazione del potere nel territorio, in cui signori grandi e piccoli si contendono gli spazi da dominare e al tempo stesso cercano, di fronte alle pretese imperiali e alle resistenze della popolazione soggetta, di provare la legittimità della propria posizione. In questa situazione si inseriscono attivamente i comuni dell'Italia centro-settentrionale, al punto che diventa «impossibile isolare la vicenda delle istituzioni cittadine dalle tradizioni di anarchia e dalle concorrenze di potere che contraddistinguono tutto il contesto territoriale»².

Capaci di rielaborare precedenti modelli di raccordo istituzionale con i soggetti presenti nel territorio e al tempo stesso di crearne di nuovi, i comuni risultano i veri protagonisti del riassetto territoriale, grazie anche a una più consistente azione dovuta alla loro preponderanza economica³. Con una politica di coordinamento, di subordinazione e di contrapposizione delle forze signorili e delle comunità del contado, il comune realizza assetti territoriali che arrivano fino ai giorni nostri e ottiene, rispetto a chi si serve esclusivamente di rapporti vassallatico-beneficari, un migliore controllo del territorio e quindi un suo più efficace sfruttamento per i propri bisogni, ma anche per i propri obiettivi politici.

All'azione sul campo si affianca del tutto naturalmente, da parte delle nuove come delle vecchie istituzioni, un'accresciuta domanda di documentazione: «furono questi processi di costruzione politica, con lo stabilirsi di relazioni serrate e continue fra un centro dominante e un territorio soggetto, che determinarono le esigenze di alfabetizzazione del laicato, di ricorsi sempre più sistematici e intensi alla scrittura»⁴. Numerose sono le tracce, notarili e non, lasciate da questa pluralità di relazioni⁵. Quella principale, che deve la sua stessa nascita a esigenze di conservazione

¹ La ricerca è stata avviata nella mia Tesi di Laurea in Storia Medievale (A.A. 2001-2) "Chieri e il territorio: le forme dell'espansione comunale tra XII e XIII secolo", seguita dal prof. Giuseppe Sergi e dal dott. Luigi Provero, ed è ora in corso di sviluppo.

² G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1995, p. 238.

³ Sebbene conferisca un notevole peso alle signorie nella trasmissione dall'antichità e nell'applicazione del concetto di territorialità, Cinzio Violante rileva anche la novità dell'intervento comunale, che non di rado espropria i signori del contado e ne ingloba la signoria nel distretto comunale: C. VIOLANTE, *Riflessioni conclusive*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII e XIV*, a cura di G. CHITTOLINI, D. WILLOWEIT, Bologna 1992, pp. 495-503.

⁴ P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, pp. 113-114.

⁵ «Anzitutto rivendichiamo l'allargamento illimitato delle fonti e dichiariamo che non è possibile fare la storia di un Comune se non prendendo in esame, accanto ai documenti comunali molti altri documenti d'archivio, accanto ai documenti d'archivio molte altre scritture, e accanto alle fonti scritte molti altri oggetti e segni capaci d'informare»: A. BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la Storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, I, (Congresso storico internazionale, Perugia 6-9 novembre 1985), Perugia 1988, p. 5. Tale prospettiva di ricerca è seguita da Paolo Cammarosano che oltre alla documentazione scritta (*Caleffo Vecchio* e

delle scritture e promozione politica del comune, è costituita dai *libri iurium*: «tali serie constano di un insieme di “diplomi” (...), dove nelle forme tradizionali e ben strutturate della scrittura di notai e cancellieri si stipulano negozi giuridici diversi tra il Comune cittadino e altre autorità»⁶.

Se l'iniziativa documentaria spetta al comune, gli altri poteri presenti sul territorio accolgono l'esigenza dell'istituzione comunale di conferire una veste giuridica al nuovo assetto territoriale. Gli strumenti a disposizione sono diversi e variano dalle forme più o meno paritarie dei cittadiniici a quelle maggiormente improntate alla soggezione, come il vassallaggio. Il comune sceglie fra queste opzioni prestando grande attenzione alle singole realtà, ai singoli equilibri, e quindi con una notevole varietà di formule e clausole. «Le forme documentarie costituiscono lo specchio in cui si riflettono le necessità di autorappresentazione dei produttori o dei committenti, valorizzando determinati elementi e offuscandone altri a seconda dell'occasione o del destinatario»⁷. Oltre che al contenuto, l'eterogeneità del materiale confluito nei *libri iurium* è legata alla differente tipologia documentaria dei singoli atti: diplomi imperiali e regi, patti e convenzioni con comuni e signori, atti di procura, transazioni che riguardano beni patrimoniali, quietanze di pagamento, e altri documenti di più difficile classificazione, sempre di particolare interesse per il comune.

La quantità e la varietà del materiale non deve distogliere l'attenzione da un punto nodale per la comprensione di queste raccolte: sono le magistrature comunali a commissionare i singoli atti ai notai, per rendere testimonianza di un rapporto, ma anche per fornire al rapporto una veste giuridica e una legittimazione. Testimonianza e, soprattutto, giustificazione dei diritti del comune nel territorio, «i documenti attestano, al modo loro, *res gestae*; ma sono *res gestae* essi stessi» osserva Attilio Bartoli Langeli. Tocca allo storico sfruttare quest'opportunità, considerando l'intenzionalità della fonte per quella che è, ossia un dato storico, e affinare le proprie domande⁸.

Il peso occupato dalla prassi documentaria tra le attività del comune e le risorse destinate alle scritture è ulteriormente confermato dalla costante attenzione che le magistrature comunali rivolgono ai documenti, alla loro composizione, conservazione e consultazione⁹. La stessa produzione dei *libri iurium* attenua il problema della dispersione degli atti negli archivi, responsabile in alcuni casi del loro smarrimento, e facilita la consultazione del materiale raccolto. Oltre a questi aspetti archivistici, il comune affida alla documentazione un forte ruolo di propaganda ideologica e importanti compiti di controllo e razionalizzazione delle proprie magistrature. La scrittura risulta così uno degli elementi portanti dell'azione politica comunale.

Questa ricchezza di contenuti consente diverse linee di ricerca. Un campo d'indagine prende in esame le caratteristiche strutturali dei registri¹⁰: i motivi e le procedure adottate nella redazione, i mezzi usati per conferire loro valore giuridico e forza di prova¹¹ e, infine, le vicende archivistiche

Memoriale delle offese) si serve anche di un'iscrizione epigrafica, dell'edilizia pubblica e di immagini figurate, per spiegare gli orientamenti politici del comune di Siena: P. CAMMAROSANO, *Il comune di Siena dalla solidarietà imperiale al guelfismo: celebrazione e propaganda*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, a cura di ID., Roma 1994, pp. 455-467.

⁶ CAMMAROSANO, *Italia medievale* cit., p. 144.

⁷ L. BAIETTO, *La politica documentaria dei comuni piemontesi fra i secoli XII e XIII*, in “Bollettino Storico Bibliografico Subalpino”, n. 98 (2000), p. 105. Si veda anche: G. G. FISSORE, *Un «liber iurium» ecclesiastico del tutto particolare*, in *Il «liber» di S. Agata di Padova (1304)*, a cura di G. CARRARO, Padova 1997, p. XX.

⁸ BARTOLI LANGELI, *Le fonti per la Storia* cit., p. 7.

⁹ Si veda: E. FALCONI, *Introduzione*, in *Il Registrum Magnum del Comune di Piacenza*, 1, Milano 1984, pp. XCVI-XCVII.

¹⁰ Per una ricostruzione degli studi di diplomazia comunale si veda: D. PUNCUH, *La diplomazia comunale in Italia dal saggio del Torelli ai nostri giorni*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge*, (Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatie, Gand, 25-29 août 1998), Louvain 2000, pp. 383-406.

¹¹ Non paghi dell'attendibilità che Cesare Paoli conferiva ai *libri iurium* (C. PAOLI, *Diplomatica*, n. e., Firenze 1987, p. 285), gli studiosi hanno esaminato le formule di autenticazione dei singoli atti e delle serie documentarie. «Si svolsero nuovi tecnicismi e solennizzazioni autenticatorie del *liber iurium*, con attribuzione alle copie in esso recepite dello stesso valore dell'originale, e autenticazione del *liber* stesso nella sua globalità, indipendentemente dalla fisionomia formale dei singoli atti recepiti (se fossero cioè originali, o copie autentiche o copie semplici). Si accolsero, infine, documenti redatti nel *liber* direttamente in originale (con o senza un parallelo atto su pergamena sciolta)»: P. CAMMAROSANO, *I “libri iurium” e la memoria storica delle città comunali*, in *Il senso della storia nella cultura*

del codice¹². Accanto a questi aspetti, grande rilievo è conferito alle scelte documentarie effettuate¹³, perché non tutto il materiale in possesso del comune viene trascritto nei *libri iurium*. In queste raccolte i comuni hanno riposto quei documenti che contenevano i propri diritti, «privilegiando quelli che meglio rispondevano alla realtà politica del momento, ed escludendone a volte altri che, pur di determinante importanza storica, non producevano più effetti giuridici, sia perché scaduti (e penso in particolar modo ai trattati limitati nel tempo), sia perché superati da altri documenti o perché, soprattutto per quelli che comportavano imposizioni onerose (...), nuove circostanze o eventi straordinari potevano alimentare la speranza di limitarne, se non annullarne, la portata»¹⁴. Per quest'operazione in molte città sono state nominate delle commissioni, incaricate di rintracciare, procurare e scegliere la documentazione da inserire e di sovrintendere al lavoro di redazione del registro¹⁵. I documenti così raccolti costituiscono il fondo originario dei *libri iurium*, a cui seguono le successive aggiunte, che vanno man mano a ingrandire il codice o con l'aggiunta di nuovi fogli e di nuovi quaderni, oppure servendosi delle pagine lasciate appositamente bianche¹⁶.

L'eterogeneità della documentazione e il carattere composito di tali serie documentarie, più volte manipolate con successive aggiunte di materiale e cambiamenti d'assetto, hanno portato i diplomatisti a dedicarsi più a nuove edizioni di *libri iurium* con accurati studi sulle caratteristiche delle raccolte oggetto dell'edizione, che a una definizione generale di questo tipo di fonte¹⁷. Così, come rilevano Dino Puncuh e Antonella Rovere, la prospettiva segnalata da Pietro Torelli di uno studio diffuso degli atti comunali è stata largamente disattesa¹⁸. Il punto di partenza per realizzare il progetto di Torelli consisteva infatti nel definire il campo d'indagine, ossia la natura dei *libri iurium*, in modo da poter delimitare l'area della ricerca¹⁹. Neppure gli storici si sono soffermati

medievale italiana (1100-1350), (Quattordicesimo convegno di studi del Centro italiano di studi di storia ed arte, Pistoia 14-17 maggio 1993), Pistoia 1995, p. 317.

¹² Le vicende archivistiche del codice sono studiate, perché in molti casi i *libri iurium* non sono giunti fino a noi nella loro struttura originaria. L'abitudine di procedere alla redazione su fascicoli sciolti, rilegati solo in un secondo tempo, le diverse legature a cui il codice fu sottoposto nel corso dei secoli sono solo alcune delle possibili cause della perdita di documenti o dell'alterazione della sequenza originaria. L'indagine storica dovrebbe quindi includere anche questi aspetti: A. ROVERE, *Tipologie documentali nei libri iurium dell'Italia comunale*, in <http://www.scrineum.unipv.it>, 1, 1999. Si veda anche: A. BARTOLI LANGELI, E. IRACE, A. MAIARELLI, *Storia del Libro rosso*, in *Il Libro rosso del comune di Fabriano*, a cura di IID., 1, Fabriano 1998, pp. 45-61.

¹³ Keller e la sua scuola hanno affrontato gli aspetti pragmatici della produzione documentaria (successive fasi di scrittura, criteri di selezione del materiale, esigenze che determinano la diversificazione delle produzioni librerie) con l'obiettivo di ricostruire il contesto sociale e l'orizzonte politico in cui la scrittura viene prodotta. Sul ruolo della scuola di Keller e sul dibattito storiografico sulle scritture comunali si veda: BAIETTO, *La politica documentaria* cit., pp. 105-117.

¹⁴ A. ROVERE, *I "libri iurium" dell'Italia comunale*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento* (Atti del convegno di Genova, 8-11 novembre 1988), Genova 1989, pp. 164-165.

¹⁵ Nell'organizzazione del materiale, a volte partecipano dei *sapientes*, che per lo più presiedono alla parte operativa e intervengono nella ricerca e nell'ordinamento dei materiali, controllando anche la conduzione dell'opera. Questa procedura, secondo Ettore Falconi, connoterebbe la produzione dei *libri iurium* più «come la manifestazione di una esplicita volontà dei reggitori cittadini che non solo come una pratica burocratica»: E. FALCONI, *In margine all'edizione del "Registrum Magnum"*, in "Bollettino Storico Piacentino", 1, LXXIX (1984), pp. 4-5.

¹⁶ Le differenze tra le diverse redazioni sono notevoli e riguardano sia i singoli atti sia la struttura stessa della raccolta: ROVERE, *I "libri iurium"* cit., p. 174. Anche la disposizione del materiale può cambiare: nella parte originaria la documentazione è organizzata secondo un criterio cronologico, per materia, per aree territoriali, per tipologia documentaria, mentre è più difficile risalire a una regola per le successive aggiunte. Infine i fascicoli della prima parte hanno contrassegni, parole o numeri, che ne determinano la sequenza, e le singole carte sono di uguali dimensioni.

¹⁷ A. ROVERE, *Tipologia documentale nei Libri iurium dell'Italia comunale*, in *La diplomatie urbaine* cit., pp. 417-418 (articolo rivisto con alcune modifiche in ROVERE, *Tipologie documentali* cit.).

¹⁸ L. PUNCUH e A. ROVERE, *I «libri iurium» dell'Italia comunale: una iniziativa editoriale degli Archivi di Stato*, in "Rassegna degli Archivi di Stato", 3, XLIX (1989), pp. 580-581 e ROVERE, *Tipologia documentale* cit., p. 436.

¹⁹ Nel delineare le prospettive delle ricerche future Torelli rilevava la necessità «di ritrovare, identificare, ordinare e rendere noti, nei modi che consiglierà l'esperienza, gli atti emanati dai nostri Comuni», anche se ammetteva le difficoltà di un tale progetto, a causa dell'eterogeneità dei *libri iurium*: P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, II, Mantova 1915, p. 285 (Ristampa anastatica, Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1980), p. 381. Anche Falconi avverte l'esigenza «di delineare un reticolato delle caratteristiche più tipiche e ricorrenti di questa forma specifica di diplomazia comunale e notarile»: FALCONI, *In margine* cit., p. 2. Condivisibile appare l'invito della Rovere a realizzare il progetto di Torelli attraverso uno studio diffuso dei *libri iurium* comunali, perché solamente

molto a indagare le ragioni che hanno contribuito a conferire alla documentazione un particolare assetto, preferendo spesso l'analisi dei singoli documenti. Pierre Toubert, riflettendo sui problemi derivanti dall'utilizzo delle fonti, rileva il pericolo e avverte che il cartulario²⁰ «è già, nella sua struttura, un documento in se stesso il cui interesse differisce dalla somma degli interessi particolari di ogni documento trascritto»²¹.

Definire la natura dei *libri iurium* attraverso la descrizione di ciascun libro, consentirebbe quindi, da un lato, di comprenderne meglio la struttura e le funzioni, dall'altro di potersi dedicare ai singoli documenti senza perdere di vista quelle particolari ragioni che ne hanno determinato produzione e conservazione.

A un interesse di carattere diplomatico, se ne affianca un altro, che cerca di coniugare «lavoro editoriale e analisi storica»²². Nel corso dei suoi studi Paolo Cammarosano ha infatti messo in evidenza il nesso profondo che c'è tra struttura delle fonti e struttura storica²³. In particolare nel saggio che conclude l'edizione del *Caleffo Vecchio*, Cammarosano si sofferma a indagare la situazione in cui il *liber* senese venne concepito e si sviluppò, con un'attenzione particolare all'evoluzione del contesto istituzionale, culturale e sociale²⁴. Ma l'attenzione non è limitata a questi aspetti, perché nel lavoro di Cammarosano vi è qualcosa di più: è la scrittura stessa a essere analizzata nelle sue implicazioni su questi tre piani²⁵. Se il suo obiettivo è ricostruire la storia interna ed esterna del comune di Siena, il filo conduttore dell'evoluzione politica di quegli anni è la documentazione, «che rappresenta un "campione" di volta in volta differente nel complesso delle scritture comunali, e che nel corso del tempo si configura come sempre più selettiva sia per quantità che per tipologia»²⁶. Analizzando i cambiamenti delle élites comunali e delle forme di governo con l'ausilio della documentazione recepita nel *Caleffo* e di quella esclusa, Cammarosano mette in luce il ruolo che la prassi documentaria assume nell'economia comunale, e di conseguenza la portata dell'investimento che il comune fa nella scrittura.

Il nesso tra azione comunale e scrittura è infatti molto profondo. Jean-Claude Maire Vigueur, riprendendo alcune tesi di Cammarosano, rileva come sia al comune «que l'on doit l'essentiel des changements, quantitatifs et qualitatifs, qui déterminent la nouvelle physionomie de la documentation publique»²⁷. Questi mutamenti riflettono non solo le nuove esigenze comunali, ma anche «les mutations du régime communal»²⁸. Due risultano essere i momenti chiave: il primo è l'avvento del regime podestarile, che incoraggia l'elaborazione di nuovi modelli documentari, come le prime raccolte di statuti o di atti di natura fiscale, e diffonde l'esigenza di una migliore

quando saranno state individuate le caratteristiche dei singoli *libri*, sarà possibile definire la natura di questo tipo di fonte: ROVERE, *Tipologie documentali* cit., testo corrispondente alle n.3 e n.98.

²⁰ La Diplomatica inserisce i *libri iurium* comunali nella categoria dei cartulari.

²¹ P. TOUBERT, *Il medievista e il problema delle fonti*, in *Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell'Italia medievale*, a cura di G. SERGI, Torino 1995, p. 7.

²² CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al "Caleffo Vecchio" del Comune di Siena*, in *Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena*, V, Siena 1941, p. 24.

²³ Si veda: CAMMAROSANO, *Italia medievale* cit. e P. CAMMAROSANO, *Nobili e re. L'Italia politica dell'alto medioevo*, Roma-Bari 1998.

²⁴ «Per una messa a fuoco dell'iniziativa del *Caleffo Vecchio* devono esser fatti convergere tre elementi di valutazione storica, diversi per spessore cronologico e per tempo di maturazione: l'emergenza di una cultura laica cittadina e di una volontà di tenere memoria dei fatti del comune, l'evoluzione sociale cui corrispose tra la fine del secolo XII e gli inizi del Duecento l'istituzione del governo podestarile, le circostanze politiche della breve pace toscana e della connessa attitudine antimperiale»: CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria* cit., p. 51.

²⁵ Diversa è la metodologia utilizzata, per esempio, da Pierre Racine nel saggio sul *Registrum Magnum* del comune di Piacenza. Anche Racine procede, come Cammarosano per Siena, dalla descrizione della politica territoriale di Piacenza, ma il ruolo assunto dalla documentazione nell'economia dei due lavori è diverso. Se lo sguardo di Cammarosano era costantemente rivolto all'interno del comune e alle sollecitazioni che la scrittura e la struttura documentaria riflettono, Racine tende a concentrarsi su quei pochi documenti che risultano rilevanti o esemplificativi dei fatti trattati: P. RACINE, *Il Registrum Magnum specchio della società comunale*, in *Il Registrum Magnum* cit., pp. XIII-LXXI.

²⁶ CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria* cit., p. 28.

²⁷ J-C MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in "Bibliothèque de l'école des chartes", tome 153, 1, janvier-juin 1995, p. 181.

²⁸ Op. cit., p. 183. Si veda anche: BAIETTO, *Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni nei comuni piemontesi (sec. XIII): una relazione di circolarità*, in "Società e Storia", n. 98 (2002), pp. 645-679.

conservazione del materiale documentario. Esigenza, questa, che porta in molte città alla trascrizione in quaderni, poi legati in codici, della disordinata massa di pergamene. La pressione delle forze popolari è il secondo momento: «vingt ans suffisent en effet pour bouleverser du fond en comble les pratiques documentaires de la commune, qui invente dans les décennies centrales du XIIIe siècle un nouvel usage du registre et qui étend son utilisation à tous les secteurs de l'administration communale»²⁹. La “rivoluzione” consiste proprio nell'utilizzo del registro³⁰, che non assolve più solo la funzione di conservare i singoli documenti, ma diventa nel suo complesso fonte originale della scrittura³¹. Il Popolo, con l'elaborazione di questo sistema documentario sempre più vasto e connesso, rivela la crescente importanza della scrittura come elemento di controllo politico³² e di autorappresentazione³³.

Grande attenzione è riservata dagli studiosi anche alle magistrature adibite alla produzione e conservazione della documentazione. Impossibilitato a produrre scritture proprie, il comune fa del notaio l'operatore privilegiato delle sue pratiche documentarie in virtù del grande prestigio che viene attribuito alla prova notarile. Ma limitare il peso dei notai al ruolo di semplici registratori di fatti, in cui portano la loro capacità probatoria, è una semplificazione non corrispondente alla realtà³⁴. Il ruolo assunto dai notai è infatti molto più complesso³⁵.

Gian Giacomo Fissore, dopo aver osservato come i notai con la loro preparazione tecnica e cultura giuridica garantirono la continuità della produzione documentaria ad Asti, avverte che «occorre tener presente che, se il notaio è il detentore di concetti e modelli sfruttabili dalla nuova realtà politica, quest'ultima, a sua volta, ha esigenze specifiche a cui i notai sono chiamati ad adeguarsi»³⁶. All'impegno notarile di adattare gli schemi documentari preesistenti alla peculiare personalità giuridica del comune, si affianca un altro compito che non è puramente passivo, perché per produrre la documentazione richiesta il notaio deve prima tentare «una ricomposizione della realtà politica»³⁷. I *libri iurium*, come altre fonti, forniscono numerose indicazioni sul ruolo assunto dai notai nella composizione dei singoli documenti, nell'elaborazione delle raccolte e sul loro rapporto con l'istituzione comunale.

La complessità di queste raccolte riflette, dunque, la molteplicità delle relazioni instaurate dal comune nel tentativo di crearsi un contado e di giustificarne il possesso, anche perché tali relazioni devono tener conto delle differenti situazioni specifiche, dei contraenti e dei notai, che canalizzano i rapporti in precisi strumenti giuridici, e dell'investimento ideologico del comune nella scrittura.

²⁹ MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire* cit., p. 184.

³⁰ Sebbene Maire Vigueur riprenda alcune tesi di Cammarosano, quest'ultimo è più cauto e scrive di «un'autentica “esplosione” della documentazione scritta tardomedievale» e non di “una rivoluzione”: CAMMAROSANO, *Italia medievale* cit., p. 113.

³¹ BAIETTO, *La politica documentaria* cit., p. 109.

³² La scrittura «diventa lo strumento attraverso il quale il comune può attuare un programma di governo fondato sulla volontà di controllare ogni aspetto della vita comunale: la “volontà di controllo totale” si traduce cioè in “volontà di scrittura totale”»: op. cit., p. 122.

³³ Gli studi di Enrico Artifoni sul legame esistente tra l'esercizio della parola e le funzioni di comando analizzano, da un altro punto di vista, lo stesso rapporto tra parola e potere: E. ARTIFONI, *I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale*, in “Quaderni Storici”, 63 (1986), pp. 681-719.

³⁴ G. G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale*, Spoleto 1977, p. 66. Sul rapporto tra l'istituzione comunale e i notai si veda anche: G. G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione*, in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. ALBINI, Torino 1998, pp. 39-60.

³⁵ Anche Gian Maria Varanini guarda alla mediazione notarile per spiegare l'evoluzione delle scritture, ma, a differenza di Fissore, il punto di partenza non è il ruolo del notaio, bensì la ricaduta documentaria della costante riorganizzazione e specializzazione degli apparati comunali adibiti alla produzione di atti e la forma dei vari regimi politici che sono i responsabili della crescita delle strutture amministrative: G. M. VARANINI, *Nota introduttiva*, in *Gli Acta Comunitatis Tarvisii del sec. XIII*, a cura di A. MICHIELIN, Roma, 1998, pp. V-L.

³⁶ G. G. FISSORE, *La diplomazia del documento comunale fra notariato e cancelleria. Gli atti del Comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere*, in “Studi medievali”, serie terza, XIX (1978), p. 222.

³⁷ Ad Asti la necessità di definire i rapporti tra vescovo e comune impone ai notai l'elaborazione di un quadro concettuale, in cui le varie componenti della società astigiana (clero, vassalli e *cives*) siano disposte al di sotto del supremo controllo dell'autorità vescovile, in coordinazione tra loro e con funzioni diversificate: FISSORE, *Autonomia notarile* cit., p. 29.

Non deve quindi sorprendere l'eterogeneità degli studi sui *libri iurium*, né l'utilizzo che se ne è fatto³⁸.

2. *Libro Rosso*, il caso chierese.

Il *Libro Rosso* del comune di Chieri, «così chiamato perché un tempo doveva esser legato in pelle rossa»³⁹, è un codice in pergamena conservato nell'Archivio Storico del comune di Chieri⁴⁰.

Si tratta di una raccolta di atti notarili avviata nel 1277 e proseguita fino al Cinquecento con successive aggiunte di carte e documenti. La parte realizzata nel 1277, facilmente riconoscibile perché trascritta da un unico notaio, contiene una selezione della documentazione comunale dal 1168 agli inizi degli anni Settanta del Duecento⁴¹. I documenti posteriori sono stati inseriti in momenti diversi su carte che nel 1277 sono state lasciate appositamente bianche oppure in fascicoli allegati in seguito. Tra le carte inserite al termine della parte del 1277 è possibile riconoscere due gruppi documentari piuttosto omogenei e dotati di un proprio proemio: la serie su Montosolo, che contiene scritture riguardanti l'importante fortezza sulla collina torinese, e il dossier sugli acquisti effettuati dal comune negli anni 1290-1291.

Sebbene i primi documenti risalgano al 1168 e l'arco cronologico coperto giunga fino al 1503, i documenti del Duecento costituiscono il cuore stesso del *Libro Rosso*, perché in questo periodo si concentrano quei processi di costruzione del territorio comunale di cui il libro raccoglie la traduzione documentaria⁴². Il comune nasce, o sostiene di essere nato, nel 1168⁴³, e nel corso del secolo XII avvia la sua espansione entrando in contatto con i poteri vicini⁴⁴, ma è nel Duecento che queste relazioni si ampliano consentendo a Chieri la costruzione di un contado comunale. Le magistrature chieresi instaurano dei legami con una pluralità di soggetti signorili e di comunità minori (che generalmente subordinano alle proprie esigenze), avviano rapporti diplomatici con gli altri comuni dell'area e modificano profondamente gli assetti insediativi del territorio circostante con la fondazione di due villenove. Nel Duecento quest'azione assume, per lo spazio interessato e la forza esercitata, un rilievo regionale che consente a Chieri, che pur non è tra i principali poteri dell'area, di inserirsi attivamente nello scenario politico piemontese, come dimostra la presenza di

³⁸ Un buon esempio di interferenza tra diverse chiavi di analisi è lo studio di Fissore sul *liber* di S. Agata di Padova. Lo sguardo con cui Fissore si accosta al *liber* è quello del diplomaticista, poiché come egli stesso nota «l'interesse per simili strutture documentarie coese e frutto di elaborazioni consapevoli è particolarmente alto anche per la Diplomatica, perché ci offre l'occasione di confrontarci con un pensiero complesso e strutturato, con un tessuto connettivo creato dall'ente interessato, e non rielaborato dai moderni studiosi»: FISSORE, *Un «liber iurium» ecclesiastico* cit., p. VI. Questo interesse porta lo studioso, partito da un esame delle tecniche di composizione del registro, del valore giuridico dei testi riportati e della scansione cronologica della redazione, a risultati che vanno al di là della struttura stessa del *liber* di S. Agata. Fissore giunge infatti a spiegare non solo i motivi che portarono alla produzione del registro, ma anche la funzione che il *liber* assunse all'interno della politica di difesa e legittimazione attuata dal monastero padovano nel Trecento.

³⁹ *Il Libro Rosso del comune di Chieri*, a cura di F. GABOTTO, F. GUASCO DI BISIO, Pinerolo 1918 (Biblioteca della Società storica subalpina, LXXV), p. V. Nell'introduzione di Ferdinando Gabotto è possibile trovare le notizie relative alle dimensioni dei fogli, agli inchiostri usati e alle note aggiunte a margine del testo, che non sono qui oggetto d'esame. Altri elementi, trattati da Gabotto in modo sommario o del tutto omessi ma necessari per fornire una descrizione completa del *Libro Rosso*, sono affrontati in questa sede. In particolare: i motivi della composizione del libro, il criterio di selezione del materiale, perché Gabotto si limita a rilevare l'assenza di alcuni importanti documenti - come la dedizione del comune ai Savoia nel 1347 - senza fornire alcuna indicazione a riguardo, e i criteri di organizzazione del materiale. Attraverso l'esame della struttura e l'individuazione delle diverse fasi di redazione, si cerca anche di completare le indicazioni relative alla fascicolazione del *Libro Rosso*.

⁴⁰ Archivio Storico del comune di Chieri art. 5, par. 1. Il codice è in un buono stato di conservazione. Alcuni danni provocati dalla muffa non pregiudicano la lettura del testo.

⁴¹ Non convince l'affermazione di Gabotto, basata su considerazione grafiche, che il «nucleo primitivo [del *Libro Rosso*] fu messo insieme solo nel 1271», perché il notaio che ha redatto tutta la parte del 1277 ha trascritto anche alcuni documenti successivi al 1271, come i doc. XV-XVII, XXVI-XVII: *Il Libro Rosso* cit., p. VIII.

⁴² Anche da un punto di vista quantitativo su 195 documenti ben 163 sono compresi tra il 1200 e il 1291. Non sono stati conteggiati né il *privilegium imperiale* concesso da Federico II al comune nel 1245, perché è stato trascritto nel *Libro Rosso* il 9 agosto 1385, né l'abitacolo giurato nel 1253 dagli uomini di Marentino, inserito nel libro nel 1313: op. cit., pp. 91-93, doc. XLVIII e pp. 155-157, doc. LXXXVIII.

⁴³ Op. cit., pp. 3-4, doc. I. V. oltre testo corrispondente alla n. 82.

⁴⁴ Si veda, per esempio, gli accordi con il vescovo di Torino e i conti di Biandrate: op. cit., pp. 3-5, doc. I-II e pp. 122-124, doc. LXII.

menzioni riguardanti il comune nelle clausole di numerosi trattati. La documentazione successiva agli anni 1290-1291 non sarà oggetto d'esame, perché non appartiene più a una fase di espansione sul contado.

Le motivazioni che portano alla redazione dei *libri iurium*, come si è precedentemente accennato, sono il risultato di esigenze diverse. Occorre quindi considerare la più ampia dialettica fra il contesto politico, sociale e istituzionale e la produzione di pubbliche scritture⁴⁵.

Gli studiosi fanno risalire la redazione del *Libro Rosso* a una data piuttosto tarda, il 1277⁴⁶, anche se il codice presente in archivio potrebbe essere leggermente posteriore.

Sebbene nel *Libro Rosso* siano stati inseriti documenti fino al Cinquecento, la parte del 1277 è facilmente riconoscibile, perché è stata trascritta da un unico notaio interamente in copia semplice. È stato ipotizzato che l'esemplare conservatosi - *Libro Rosso B* - potesse essere una copia, magari per uso interno al comune, di un *Libro Rosso A* precocemente chiuso o perduto. Le magistrature comunali avrebbero continuato a servirsi del *Libro Rosso B*, aggiungendovi documenti nelle numerose carte lasciate bianche e nei fascicoli successivi all'undicesimo. In base alle stratificazioni documentarie interne al codice conservatosi (*Libro Rosso B*) è possibile supporre che questa copia abbia sostituito il *Libro Rosso A* a partire dagli ultimi decenni del Duecento, perché il dossier sugli acquisti del comune degli anni 1290-1291 appare in una veste formale nuova, in quanto cessa di essere in copia semplice e presenta quindi le autenticazioni dei notai, che hanno presieduto alla redazione in libro dei documenti.

Dal confronto delle impaginazioni dei documenti della parte del 1277 con quelli inseriti successivamente nel codice conservatosi (*Libro Rosso B*) si ricavano alcune indicazioni che confermano l'esistenza di un *Libro Rosso A* e consentono di definire meglio il periodo di produzione del *Libro Rosso B*. Mentre la parte del 1277 presenta un'impostazione della pagina omogenea, i notai che hanno inserito i documenti successivi al 1277 hanno impaginato personalmente le carte utilizzate, con risultati estremamente eterogenei⁴⁷. La varietà di queste impaginazioni ci consente di utilizzare i dati ricavati, perché indica che i notai non si sono serviti della precedente impostazione della pagina. Se allora si considerano le corrispondenze imperfette del doc. XII del 1283 (stessa impaginazione con tre carte su quattro che hanno anche lo stesso numero di righe) e dei doc. XVIII-XX del 1280 (stessa impostazione della pagina, ma con più righe, stesso inchiostro e metodo per tracciare le righe) con la parte del 1277 si potrebbe dunque

⁴⁵ Dai dati forniti dalla Rovere si evidenzia una specificità dell'area subalpina, perché molte città e piccoli comuni piemontesi hanno intrapreso dei tentativi finalizzati alla raccolta del proprio materiale documentario: Alba, Alessandria, Asti, Chieri, Fossano, Ivrea, Mondovì, Torino (persi), Tortona e Vercelli. ROVERE, *I "libri iurium"* cit., p. 165 n. 14. Sui singoli *libri iurium* piemontesi si veda: «*Libri iurium*» e *organizzazione del territorio in Piemonte (secoli XIII-XVI)*, a cura di P. GRILLO e F. PANERO, in "Bollettino della Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo", n. 128 (2003), e A. DEGRANDI, *I libri iurium duecenteschi del comune di Vercelli*, in *Comuni e memoria storica: alle origini del comune di Genova*, (Atti del convegno di studi, Genova 24-26 settembre 2001), Genova 2003, pp. 131-148.

⁴⁶ Il prologo non contiene alcuna datazione, ma dalla menzione del podestà in carica si ricava l'anno 1277. Si veda: *Il Libro Rosso* cit., p. V e BAIETTO, *La politica documentaria* cit., p. 143.

⁴⁷ La parte del 1277 è molto omogenea, perché presenta dei margini costanti (2.5 cm quello superiore, 4.5 cm quello inferiore e 3 cm quello esterno) e la stessa distanza tra le righe (1 cm), che sono 26. Per tutti i documenti inseriti successivamente le scelte adottate sono più varie e per questo interessanti. Alcuni di questi documenti presentano perfino diverse impostazioni da una carta all'altra, come il doc. XVIII del 1288, che ha gli stessi margini nelle diverse carte (1.5 cm s., 3.5 cm i. e 3 cm e.), ma un numero di righe che varia da 36 a 30, perché il notaio, dopo aver iniziato a scrivere in modo molto fitto, si è accorto che lo spazio che gli restava era più che sufficiente e ha diradato la scrittura. Oppure i doc. XVIII-XX che hanno gli stessi margini della parte del 1277, ma le righe oscillano tra le 30 e le 28. Oltre ai margini sono identici alla parte del 1277 l'inchiostro e la tecnica utilizzata per tracciare le righe (fori sui margini della carta e linee tracciate a mina di piombo). A partire dal doc. CXVII le scritture non solo ritrovano un'impaginazione costante, ma sono anche autenticate dai notai. I doc. CXVII-CXXXVII del 1290 presentano gli stessi margini (3.5 cm s., 6 cm i., 5 cm e.) e 22 righe, i doc. CXXXVIII-CXXXIX (3 cm s., 3,5 cm i. e 3 cm e.) hanno 31 righe e i doc. CXLI-CXLVII (3 cm s., 5 cm i. e 3,5 cm e.) ne hanno 25. Queste differenze testimoniano dei diversi momenti in cui sono stati inseriti i documenti nel *Libro Rosso B*, ma non sarebbero utili per posticiparne la datazione - né ovviamente per supporre l'esistenza di un *Libro Rosso A* - se non fosse per un documento che ripropone l'impaginazione della parte del 1277: il doc. XII del 1283 presenta gli stessi margini e lo stesso numero di righe (tranne che nella carta 7r, dove le righe sono 28) della parte del 1277.

supporre che il codice del *Libro Rosso* conservatosi (*Libro Rosso B*) sia posteriore al 1277 e quindi che si tratti di una copia del *Libro Rosso A*. Da questi dati si ricava inoltre che la data di produzione del *Libro Rosso B* dovrebbe essere compresa tra il 1283 e il 1290.

Cammarosano rileva che «ci sono molte incertezze su tali cronologie, soprattutto per questi casi di “seconda generazione” [di cui fanno parte Pistoia, Chieri, Mantova e altri], perché si può spesso pensare che il primo *liber iurium* giunto a noi non rappresenti se non il più antico superstite di una tradizione di scritture dispersa e smarrita»⁴⁸.

Nella documentazione chierese ci sono diverse tracce di libri comunali precedenti al *Libro Rosso*: alcuni, come i catasti del 1253, si sono conservati in modo parziale⁴⁹; altri sono pervenuti solo a partire dal Trecento, come gli statuti, gli ordinati e i registri giudiziari⁵⁰. La situazione chierese risulta quindi particolare, perché, mentre altri comuni tendono a inserire materiale eterogeneo in un'unica produzione libraria⁵¹, Chieri si comporta in modo opposto: negli anni Cinquanta del Duecento erano in funzione i catasti e un altro *liber comunis* (forse un registro degli ordinati)⁵², al 1274 risalgono il «*liber condempnacionum comunis Carii*» e la prima attestazione sicura del «*liber consiliorum comunis Carii*»; inoltre, di poco successiva è la terza redazione dei catasti, ma non ci sono tracce certe di un *liber iurium* precedente a quello conservato.

Non resta dunque che analizzare il momento e il contesto della produzione del *Libro Rosso* a partire dalle motivazioni e dagli obiettivi enunciati nel prologo:

Omnibus ad eternam presentibus pateat memoriam et presentis libri compilationem perveniat ad noticiam futurorum, quod iste liber comunis Carii pactionum et conventionum cum infrascriptis personis habencium necnon et alia dicti comunis continet intrumenta per ordinem de verbo ad verbum cum ipsorum publicationibus in dicto libro posita et scripta, quia ea inquirendi fastidium generabat nec ob hoc eciam eorum vitabatur periculum amittendi in ipsis deferentibus intus foras. Igitur, in evitando periculo supradicto et tam gravis inquisitionis fastidium omittendo, curaverunt honorabilis vir Gribaldus Bergogninus, Carii potestas, cum dicti loci consilio sapientum necnon et fratris Uberti massarii supradicti

⁴⁸ P. CAMMAROSANO, *Prospettive di ricerca dal Liber Censuum del Comune di Pistoia*, in *Pistoia e la Toscana nel medioevo. Studi per Natale Rauty*, a cura di E. VANNUCCHI, I, Pistoia 1997, pp. 61-62.

⁴⁹ *I più antichi catasti del comune di Chieri. 1253*, a cura di M. C. DAVISO DI CHARVENSOD, Torino 1939 (Biblioteca della Società storica subalpina, CLXI). Oltre ai catasti del 1253 Daviso di Charvensod riporta anche l'edizione di alcuni documenti appartenenti ai catasti del 1260, 1263, 1275 e 1289 (questi ultimi sono i primi a essersi conservati integralmente). Si veda: M. C. DAVISO DI CHARVENSOD, *I più antichi catasti del comune di Chieri (1253)*, in "Bollettino Storico Bibliografico Subalpino", 39 (1937), pp. 66-102 e BAIETTO, *Elaborazione di sistemi documentari* cit.

⁵⁰ *Statuti civili del comune di Chieri (1313)*, a cura di F. COGNASSO, Torino 1924 (Biblioteca della Società storica subalpina, LXXVI); *Gli ordinati del Comune di Chieri: 1328-1329*, a cura di P. BREZZI, Torino 1937 e *Bandi comunali-Registro di sentenze (1343-1602)*, Archivio Storico del comune di Chieri, art. 114, par. 2, vol. 2. Nel 1282 un altro registro indicato con il termine «bubia» (*Il Libro Rosso* cit., p. 244, doc. CXL) è identificato come il libro in cui «si registravano tutti i debiti del comune verso i cittadini, fossero prestiti veri e propri o somme dovute per danni o per stipendi»: DAVISO DI CHARVENSOD, *I più antichi catasti* cit., p. 93.

⁵¹ Si veda l'esempio di Alba in: CAMMAROSANO, *I "libri iurium" e la memoria storica* cit., p. 316.

⁵² Il riferimento è piuttosto controverso: nel 1250 di fronte ai signori di Borgo Cornalese si presenta il «dominus Robertus de Gorçano, potestas Carii, nomine et vice comunis Carii et voluntate et consensu Credencie comunis, ut patet per scripturam ex libro comunis extractam factam in consilio maiori, per campanam more solito congregato, eodem anno et indizione per me notarium infrascriptum die mercuri VII kalendas novembris»: *Il Libro Rosso* cit., p. 77, doc. XLIII. In base al contesto il *liber comunis* potrebbe essere identificato con un libro degli ordinati, come si ricava anche da un riferimento analogo del 1274, in cui si annulla una sentenza inflitta dalla Credenza e «scripta in libro consiliorum comuni Carii»: *Appendice al Libro Rosso del comune di Chieri*, a cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1913 (Biblioteca della Società storica subalpina LXXVI), p. LXXXVII, doc. CXVIII. Tuttavia non è chiaro perché nel *Libro Rosso* si citi in quest'unico caso un atto notarile, che legittimi l'azione svolta dal podestà con il consenso della Credenza. Inoltre la definizione di *liber comunis* non è neutra, perché è usata solamente per indicare i *libri iurium*. Non solo negli altri casi il contenuto del libro è sempre specificato - e allora si parla di «*liber condempnacionum comunis Carii*» o di «*liber consiliorum comunis Carii*» (L. cit.) - ma nel proemio il *Libro Rosso* è definito proprio come «*liber comunis*»: *Il Libro Rosso* cit., p. 3, doc. ante I. Lo stesso *liber iurium* di Asti nel *Libro Rosso* è indicato semplicemente *liber comunis*: op. cit., p. 21, doc. 15.

comunis operis inventoris sepe dictum opus ob utilitatem dicti comunis super hoc cognitam et pensatam effectui mancipare⁵³.

Come in altri prologhi di *libri iurium* frutto dell'iniziativa podestarile, sono qui presenti le motivazioni classiche della composizione: pericolo di dispersione delle scritture e necessità di facilitarne la consultazione. La grande diffusione di tali menzioni aveva suggerito il dubbio che si trattasse di un *topos*⁵⁴, ma in questo caso il riferimento sembra specifico: si procede alla composizione del libro «quia ea inquirendi fastidium generabat nec ob hoc eciam eorum vitabatur periculum amittendi in ipsis deferentibus intus foras». Tuttavia nel prologo vi sono anche riferimenti a motivazioni più prettamente politiche, poiché in generale «la conservazione dei documenti del comune è finalizzata alla *comunis utilitas*, che va intesa non solo come utilità pragmatica di conservare le prove necessarie a dirimere le possibili controversie, ma anche come “utilità civica” di fissare per scritto i fondamenti ideologici e politici del comune»⁵⁵. È con il regime podestarile che si giunge a una maggiore attenzione alle scritture, in un'ottica di preservazione degli interessi comuni dagli interessi privati di famiglie e fazioni, e di controllo dell'azione delle magistrature comunali. Tuttavia nel prologo il podestà non risulta certo come promotore dell'iniziativa: il suo ruolo è infatti limitato all'impegno di partecipare alla commissione incaricata di selezionare il materiale⁵⁶. Semmai è al massaro del comune, significativamente definito «inventor operis», che si deve l'iniziativa del *Libro Rosso*.

È possibile individuare diversi riscontri delle difficoltà in cui versava l'archivio, nel quale non si ritrovavano alcuni documenti di un certo valore, e quindi dell'esigenza di riordino e di trascrizione delle scritture.

Dagli accordi tra Chieri e Asti del 1273 si ricava che i responsabili dell'archivio chierese non sono più in possesso del patto del 18 giugno 1260⁵⁷. L'atto viene cercato «per sapientes et notarios comunis Astensis»⁵⁸ e alla fine trovato: «reperiri non potuerit ullo modo nisi per exemplum dicti instrumenti scripti in libro», ossia nel *liber iurium* di Asti⁵⁹. A questo punto Enrico Scutino, il

⁵³ Op. cit., p. 3, doc. ante I.

⁵⁴ Alcuni studiosi, come Puncuh e Rovere, in un articolo del 1989, avevano proposto di vagliare attentamente queste motivazioni: PUNCUH e ROVERE, *I «libri iurium» dell'Italia comunale* cit., pp. 581-582 e D. PUNCUH e A. ROVERE, *Introduzione in I libri Iurium della Repubblica di Genova*, I, Genova 1992, p. 45 e sgg. Tuttavia la pluralità delle copie stesse dei *libri iurium*, la prassi di riporle in luoghi differenti e la presenza di riferimenti a documenti persi, fanno ritenere veritiere queste affermazioni iniziali. La stessa Rovere è tornata più volte sulla questione, proponendo sia di accogliere i problemi archivistici sulla base dei dati emersi (ROVERE, *Tipologia documentale* cit., p. 426), sia di confrontare le motivazioni addotte nei prologhi con il contenuto dei documenti posti in apertura dei libri (ROVERE, *Tipologie documentali* cit., testo corrispondente alla n. 24). Numerosi sono gli studiosi che accettano le motivazioni dei prologhi come, per esempio, Cammarosano che, senza sminuire l'importanza dell'introduzione delle raccolte, sottolinea l'aspetto della custodia: CAMMAROSANO, *Tradizione documentaria* cit., p. 24. Oppure Falconi, che accoglie l'esigenza di conservazione del materiale alla base della produzione del *Registrum Magnum*, anche se nelle conclusioni cerca di delineare per il *liber* piacentino una funzione che superi quella di semplice raccoglitore di documenti: FALCONI, *In margine* cit., pp. 12-20.

⁵⁵ BAIETTO, *La politica documentaria* cit., pp. 142-143.

⁵⁶ Rispetto ai *libri iurium* frutto dell'iniziativa podestarile, il prologo del *Libro Rosso* è privo sia delle brillanti costruzioni ideologiche senesi e bolognesi - mancanza comprensibile se relazionata alle dimensioni del comune chierese -, sia di protagonismo da parte del suo podestà. Sui prologhi di Siena e Bologna si veda: E. ARTIFONI, *Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano in Le forme della propaganda* cit., pp. 174-182. Non si vuole negare l'intervento del podestà, ma sottolineare come la realizzazione del *Libro Rosso* più che una sua iniziativa, sia il risultato di un progetto più ampio, che prosegue con la serie su Montosolo e il dossier sugli acquisti comunali degli anni 1290-1291. Più che l'intero *Libro Rosso* è infatti questo dossier a essere legato al podestà Baldraco de Solario, di cui si mette in risalto l'attività svolta al servizio del comune: *Il Libro Rosso* cit., p. 199, doc. ante CXVII.

⁵⁷ Op. cit., pp. 21-26, doc. XV. Il patto del 1260 tra Asti e Chieri è molto importante, perché sancisce l'alleanza dei due comuni di fronte alla minaccia di Carlo d'Angiò e prevede il temporaneo passaggio ad Asti di alcune località chieresi. La realizzazione del *Libro Rosso* non evita però la scomparsa di altri importanti documenti, come il giuramento dell'abitacolo di Manfredo Cavaglià del 1280: op. cit., pp. 12-15, doc. XII.

⁵⁸ Non va dimenticato, come osserva Laura Baietto, che nel XIII secolo il sistema documentario di Asti non era tra quelli più sviluppati: BAIETTO, *La politica documentaria* cit., p. 126.

⁵⁹ Si tratta di un riferimento a una raccolta precedente al *Codex Astensis* che risale al Trecento: *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, a cura di Q. SELLA, Roma 1887 (Atti della Reale Accademia dei Lincei, s. 2^a).

notaio incaricato di recuperare la scrittura, controlla l'atto presente ad Asti, ne redige una copia e la consegna ai rappresentanti del comune chierese⁶⁰.

Questa vicenda testimonia la scomparsa dall'archivio di Chieri di importanti scritture e indica che il libro astigiano è stato il modello usato per il *Libro Rosso*. L'influenza esercitata da Asti è confermata anche da altri elementi: i costanti rapporti documentati tra i due comuni⁶¹ e il fatto che Gribaldo Bergognino, podestà nell'anno di redazione del *Libro Rosso*, è un cittadino astigiano⁶².

Accertati i problemi archivistici, restano da valutare i riferimenti alla memoria, che deve giungere a tutti i presenti, testimoniare l'azione del comune, o almeno la sua esistenza. Quale funzione è chiamata ad assolvere questa *memoria*, che viene resa pubblica proprio con la redazione del *Libro Rosso*⁶³: unire la popolazione⁶⁴ oppure difendere diritti contesi da magnati⁶⁵ e da potenti vicini?

La fine del Duecento risulta caratterizzata dal definitivo arrivo dei Savoia a Torino, con il conseguente crollo dei precedenti equilibri nell'area piemontese⁶⁶. È possibile individuare un evento alla base delle serie documentarie specifiche: per quella su Montosolo è la necessità di opporsi ai Savoia che, grazie al controllo del comune torinese, potevano vantare notevoli diritti sulla fortezza⁶⁷; per quanto riguarda il dossier sugli acquisti, sono la guerra con il marchese del Monferrato e i conti di Biandrate e la conseguente necessità di legittimare il controllo delle località conquistate, a portare alla raccolta dei documenti del 1290-1291. Tuttavia, la realizzazione del *Libro Rosso* nel suo complesso non sembrerebbe imputabile a un'unica causa, stante l'eterogeneità del materiale e l'instabilità del contesto politico. Il comune chierese, sottomessosi a Carlo d'Angiò

⁶⁰ I rappresentanti dei comuni di Asti e di Chieri «nuper pacta et conventiones contraxissent. In quibus pactis et conventionibus comune Ast seu Thomas Bovetus syndicus dicti comunis promisit restituere comuni Cari quoddam instrumentum meum Henrici Scutini notarii in anno domini millesimo CCLX indictione tercia die martis XVIII mensis Juni, si reperiri posset. Et dictum instrumentum semel et pluries cercatum fuerit et eiam requisitum per sapientes et notarios comunis Astensis et reperiri non potuerit ullo modo nisi per exemplum dicti instrumenti scripti in libro, in quo reperiuntur scripta exempla instrumentorum pertinentia ad comune astense. Idcirco dominus Bonaventura de Vegiis potestas Astensis precepit mihi Henrico notario ut dictum instrumentum reficerem secundum tenorem abreviamenti eiusdem et secundum tenorem exempli dicti instrumenti in libro superius nominato cum uterque tenor tam mei protocolli quam dicti libri idem sit. Et voluerit eiam quod dictum instrumentum restituetur dicto comuni Cari seu sindicis eiusdem comunis tenor cuius abreviamenti et exempli talis est»: *Il Libro Rosso* cit., p. 21, doc. XV.

⁶¹ I primi patti tra i due comuni risalgono al 1192: *Codex Astensis* cit., pp. 317-319, doc. 263.

⁶² G. ALBINI, *I podestà delle «quasi-città» dell'Italia padana, tra aspirazione all'autonomia e volontà di controllo, in I podestà dell'Italia comunale. Parte Prima. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, a cura di J.-C. MAIRE VIGUEUR, I, Roma 2000, p. 160.

⁶³ Non bisogna dimenticare che di fronte a limitati strumenti di legittimazione istituzione - Chieri non è una *civitate*, almeno fino agli inizi del Duecento, deve subire l'ingerenza del vescovo di Torino e dei conti di Biandrate - le magistrature chieresi avviano un'ampia produzione documentaria, che comprende oltre al *Libro Rosso*, i catasti, il libro degli ordinati e altri registri giudiziari e fiscali. Si veda: BAIETTO, *Elaborazione di sistemi documentari* cit., pp. 674-677.

⁶⁴ Quest'ipotesi è da scartare sulla base delle indicazioni fornite da Cammarosano, che rileva un bassissimo ricorso ai documenti raccolti nei *libri iurium* da parte dei produttori di opere di narrativa storica. I cronisti e gli altri autori di narrazioni «si specchiano davvero poco nei cartulari delle loro città». E ancora, «in realtà il contesto complessivo delle scritture cittadine del tardo Duecento e del Trecento non lascia spazio ad una immagine di larga confluenza delle scritture dei *libri iurium* nell'elaborazione cronistica»: CAMMAROSANO, *I "libri iurium"* cit., rispettivamente p. 309 e p. 322.

⁶⁵ È vero che alcuni documenti riguardano l'azione sovversiva del consortile dei Mercadillo, ma il loro numero è estremamente esiguo e la sentenza largamente favorevole al consortile: *Il Libro Rosso* cit., pp. 16-18, doc. XIII, e pp. 40-44, doc. XXI.

⁶⁶ Lo stacco è evidenziato dalla recente scansione in volumi della *Storia di Torino*, che individua proprio nel 1280 un momento di svolta fondamentale: *Storia di Torino. Dalla preistoria al comune medievale*, I, a cura di G. SERGI, Torino 1997 e *Storia di Torino. Il basso Medioevo e la prima età moderna (1280-1536)*, II, a cura di R. COMBA, Torino 1997.

⁶⁷ Nel 1168 la fortezza di Montosolo era divisa tra il vescovo di Torino e il comune di Chieri: *Il Libro Rosso* cit., pp. 4-5, doc. II. Dopo numerosi contrasti, nel 1252 il presule affida Montosolo a Tommaso, conte di Savoia: op. cit., pp. 176-179, doc. CVIII. Nel 1257 Tommaso, sconfitto da una coalizione di comuni, cede la fortezza al comune di Torino, che a sua volta l'affida a Umberto Cavaglia: op. cit., pp. 179-186, doc. CIX-CX. Per i diritti esercitati dal comune torinese sulla fortezza di Montosolo si veda: R. BORDONE, *Il movimento comunale: le istituzioni cittadine e la composizione sociale durante il XII secolo*, in *Storia di Torino* cit., I, p. 640 e pp. 651-655.

Il *Libro Rosso*, che non costituisce la prima esperienza documentaria del comune chierese⁷⁵, presenta molte delle caratteristiche indicate dalla Rovere. Il materiale infatti è disposto in modo tale da agevolare la consultazione, grazie all'organizzazione tematica delle scritture, a cui si aggiungerà in una fase successiva l'indice topografico⁷⁶. L'esperienza del 1277 è il frutto del lavoro di una commissione, composta dal podestà, dal massaro del comune e dal consiglio dei sapienti.

I motivi addotti dalla Rovere per giustificare questo nuovo investimento documentario da parte dei comuni sono essenzialmente due: «si ha l'impressione che tali raccolte, né più né meno delle precedenti rappresentino solo un modo alternativo o parallelo a quello archivistico di conservazione. In genere infatti, in questi casi, l'interesse è mirato ad atti relativi alla vita interna del comune, al suo instaurarsi e rafforzarsi sul territorio, in qualche caso ai rapporti con gli altri comuni, mentre sembrano del tutto assenti o scarsamente rappresentati i rapporti con le autorità superiori, che, se presenti, lo sono soprattutto per quanto riguarda situazioni contingenti ben precise»⁷⁷. Accanto a queste raccolte ve ne sarebbero altre che, ponendo in posizione privilegiata gli atti costitutivi del comune, assumono un significato diverso, in quanto divengono «spia della presa di coscienza del comune, del suo riconoscere in quei documenti i fondamenti della propria costituzione (...) e della volontà di consegnare ai posteri, attraverso il *liber*, la propria memoria storica»⁷⁸.

È probabile che alla base della produzione del *Libro Rosso* ci fosse una necessità archivistica legata alla perdita di documenti, che spinse le magistrature comunali a raccogliere parte della documentazione presente in archivio. Non è invece possibile considerare il *liber iurium* chierese come la risposta a una singola specifica esigenza tra quelle individuate dalla Rovere: se infatti i dati forniti dalla studiosa aiutano a spiegare la totale assenza di quei diplomi imperiali che riconoscono l'istituzione comunale⁷⁹, mancano del tutto i riferimenti all'organizzazione interna al comune. Inoltre l'insistenza del proemio sulla memoria, il porre in apertura l'atto di nascita del comune e la situazione politica del momento indicano chiaramente la volontà di lasciare una memoria di sé.

«Diverse e talora fortemente contrapposte sono le situazioni che favoriscono tali iniziative: da un lato momenti di ripresa economica, di equilibrio politico e di pace interna del comune, quindi fasi di ripensamento. (...) In altre occasioni la spinta a queste iniziative è invece determinata da situazioni di difficoltà, che rendono tanto più evidente la necessità di conservare adeguatamente la documentazione attestante i diritti del comune»⁸⁰.

Concludiamo sottolineando che, accanto all'utilità per il comune di una simile iniziativa, alla memoria storica, al decoro e alla gloria che il *liber* procurava, era presente il rischio di dispersione del materiale documentario, e che questo pericolo, unito a una generale tendenza verso il riordino degli apparati documentari, è alla base di molte raccolte.

3. *Le scelte della commissione: i criteri di selezione del materiale.*

Occorre ora valutare quali documenti siano stati inseriti. In generale «in questi libri sono contenute le prove scritte concernenti i due nodi fondamentali dell'essenza cittadina: la *libertas* dalla quale discendono tutte le prerogative politiche e giuridiche del comune e gli strumenti che attestano la creazione di un territorio politicamente dipendente. Vi si trovano allora documenti che sanciscono i diritti di ordine generale del comune e nei quali predomina il contenuto ideologico e di legittimazione (donazioni e privilegi imperiali, bolle papali) e atti che concernono i singoli rapporti politici e giuridici instaurati dal comune con le componenti operanti all'interno del territorio sottoposto alla giurisdizione comunale e con le realtà esterne con cui la città viene in contatto»⁸¹.

⁷⁵ V. sopra testo corrispondente alla n. 49.

⁷⁶ Sebbene sia stato redatto in un secondo tempo, la presenza dell'indice testimonia il tentativo di rendere più facilmente usufruibile il *Libro Rosso*. V. oltre testo corrispondente alla n. 133.

⁷⁷ ROVERE, *Tipologie documentali* cit., testo corrispondente alla n. 92.

⁷⁸ L. cit.

⁷⁹ V. oltre testo corrispondente alla n. 82.

⁸⁰ Op. cit., testo corrispondente alla n. 30.

⁸¹ BAIETTO, *La politica documentaria* cit., p. 118.

Nessun atto inserito nel *Libro Rosso* contiene il riconoscimento imperiale del comune chierese e della sua espansione territoriale⁸². In verità l'unico documento che potrebbe supplire a questa assenza è la conferma vescovile delle consuetudini chieresi del 1168. Il parallelismo tra quest'atto e i diplomi imperiali è duplice e si basa sia sulla posizione occupata dal documento all'interno del libro sia sul suo contenuto: a causa dell'implicito riconoscimento che deriva dal fatto che l'imperatore si rivolge all'istituzione comunale, e all'esplicita concessione dei presupposti giuridici dell'autonomia del comune, i diplomi sono posti in apertura dei *libri iurium* per dar loro un maggiore risalto.

Il *Libro Rosso* si apre con una scrittura del vescovo di Torino, che nel 1168 fa concessione ai Chieresi «de omnibus bonis usis»⁸³. Sebbene da un'interpretazione letterale si ricavi che sono accordati «diritti collettivi di sfruttamento delle aree incolte, sui quali evidentemente gravava l'antica ipoteca della proprietà vescovile, i canoni dovuti per l'uso della terra, e forse altri diritti», questa concessione - «volutamente incompleta e generica»⁸⁴ - è rivolta a «toto Cariensi populo» riunito «in plena contione». L'uso che le magistrature comunali fanno di quest'atto risulta più importante del suo contenuto. Posto in apertura del libro, esso deve testimoniare la nascita dell'istituzione comunale: infatti, i Chieresi avrebbero potuto rivendicare legittimi diritti sul territorio circostante solamente organizzandosi in comune⁸⁵. Si tratta dunque di una concessione fondamentale per il comune, che da questo momento passa da una probabile esistenza di fatto, ma priva di riconoscimento, a una situazione di maggior definizione istituzionale⁸⁶.

Alcune indicazioni sul materiale si ricavano dal proemio. «Iste liber comunis Cariii pactionum et conventionum cum infrascriptis personis habencium necnon et alia dicti comunis continet instrumenta»⁸⁷. Per definire meglio questi *pacta* e *conventiones* si possono adottare due criteri: concentrare l'attenzione sulla forma del documento, distinguendo per esempio tra un patto e un'investitura vassallatica, oppure privilegiare la considerazione dell'argomento trattato negli atti raccolti.

La maggior parte dei documenti presenti nel *Libro Rosso* ha infatti forma pattizia, come testimoniano i numerosi accordi tra l'istituzione comunale e i signori del territorio, le comunità rurali, la vicina città di Asti, il vescovo di Torino e i conti di Biandrate. Con «alia» ci si riferirebbe allora a quelle scritture che, rispetto alla reciprocità degli impegni (caratteristica della forma pattizia), privilegiano la definizione di un negozio giuridico e gli obblighi che una sola delle parti deve assumersi. Donazioni e acquisti rientrerebbero in questa categoria, come alcune investiture e abitacoli, in cui il netto prevalere della parte comunale e la conseguente preponderanza degli obblighi signorili hanno spinto il notaio ad adottare soluzioni documentarie diverse da quelle pattizie⁸⁸.

⁸² Nel 1210 Ottone IV si limita a favorire un accordo tra Chieri e Biandrate in funzione antisabauda (*Il Libro Rossocit.*, pp. 103-105, doc. LIV), mentre un diploma di Federico II del 1245, inserito però nel *Libro Rosso* soltanto nel 1385, conferma l'acquisto comunale delle terre su cui è stata fondata Villastellone: op. cit., pp. 91-93, doc. XLVIII. Nel 1272, infine, una lettera del vicario angioino a Torino Pietro *de Brayda* ammonisce i Chieresi per il loro atteggiamento ostile verso i signori di Revigliasco: op. cit., pp. 50-51, doc. XXVI. L'anno precedente il comune chierese si era sottomesso alla signoria angioina: MONTI, *La dominazione angioina* cit., pp. 30-31. È comunque comprensibile che Carlo d'Angiò non legittimi l'istituzione chierese, sia perché nel 1272 né l'esistenza del comune né la sua espansione erano oggetto di controversia, sia perché gli Angioini si limitano a sovrapporsi a una serie di poteri radicati nel territorio. Riconoscere formalmente il comune avrebbe significato rivendicare un potere di natura imperiale, che i comuni difficilmente gli avrebbero riconosciuto.

⁸³ *Il Libro Rosso* cit., pp. 3-4, doc. I.

⁸⁴ C. TERRANOVA, *Chieri medievale*, 2, Chieri 1984, p. 14. Si veda anche per una ricostruzione più ampia dei rapporti tra il vescovo di Torino e il comune chierese: BORDONE, *Il movimento comunale* cit., I, pp. 633-639.

⁸⁵ BORDONE, GUGLIEMOTTI, VALLERANI, *Definizione del territorio* cit., p. 214.

⁸⁶ Nel 1154 i Chieresi, sebbene non risultino ancora organizzati in comune, erano comunque stati in grado di impostare una politica di resistenza di fronte all'ingerenza vescovile e comitale, che aveva portato Chieri, visti i buoni rapporti tra l'impero, il presule torinese e i Biandrate, in contrasto con Federico I. La vicenda è ricostruita in: TERRANOVA, *Chieri medievale* cit., p. 6.

⁸⁷ *Il Libro Rosso* cit., p. 3, doc. ante I.

⁸⁸ Ad Asti, per esempio, i notai preferiscono servirsi della donazione della cittadinanza piuttosto che del patto, perché, mentre la forma pattizia avrebbe previsto una certa reciprocità di impegni, la donazione permette di giustificare l'unilateralità degli oneri signorili: FISSORE, *Autonomia notarile* cit., pp. 98-122.

Il criterio più opportuno per definire gli atti presenti nel *Libro Rosso* è però quello relativo al contenuto, perché indipendentemente dalla forma dell'atto, quasi tutti i documenti presenti nel *Libro Rosso* hanno come argomento i rapporti del comune con le forze del territorio. Le poche scritture di argomento diverso, come la richiesta di pagamento del podestà astigiano Raimondo Asinari⁸⁹, oppure i due documenti relativi all'incendio della *domus* templare di S. Leonardo di Chieri⁹⁰, appartengono a una fase redazionale successiva al 1277 e non rientrano quindi nella tipologia cui si allude nel prologo.

Quali sono invece i documenti omessi dalla commissione incaricata di selezionare le scritture?

Per rispondere a questa domanda possiamo prendere in esame i documenti raccolti da Gabotto nell'*Appendice al Libro Rosso del comune di Chieri*, con particolare attenzione per quelli che dovevano essere contenuti nell'archivio comunale⁹¹. La documentazione così ottenuta può essere riunita in tre distinti raggruppamenti: il primo, costituito da materiale proveniente dalla cancelleria imperiale, concerne la stessa giurisdizione del comune; il secondo, pur trattando i diritti di Chieri sul territorio, è relativo a località e contesti specifici; infine il terzo riguarda realtà patrimoniali ed economiche.

Prima di scorrere le scritture escluse dal *Libro Rosso* bisogna rilevare l'assenza della documentazione riguardante la chiesa di Santa Maria di Chieri, compresi quei documenti i quali - come la bolla di Innocenzo II⁹² che conferma alla chiesa chierese la sottomissione di cappelle e beni fondiari nelle vicinanze - possono servire per giustificare la costruzione territoriale del comune⁹³.

Tra i diversi diplomi imperiali editi da Gabotto nell'*Appendice al Libro Rosso*, quelli di Federico I e di re Filippo non sono nemmeno presenti nell'archivio chierese, perché destinati a nemici del comune⁹⁴. Raccolti dagli archivisti chieresi ma non inseriti nel *Libro Rosso* sono due importanti documenti, rispettivamente del 1210 e del 1212. Il primo è un compromesso: di fronte alle pretese del vescovo di Torino che rivendica per la chiesa torinese il «contile totum et iurisdictionem plenariam (...) et omnem honorem in loci Carii», i funzionari chieresi accettano di spartire la giurisdizione con il presule⁹⁵. Il secondo costituisce un fondamentale riconoscimento del comune, e arriva da parte dell'imperatore Ottone IV che, su richiesta del podestà Giacomo *de Roato*, afferma che «licitum sit eis consules creare vel potestatem ac circa locum Carii muros spalda facere

⁸⁹ *Il Libro Rosso* cit., pp. 173-174, doc. CVI.

⁹⁰ Op. cit., pp. 190-194, doc. CXII-CXIII.

⁹¹ È necessario premettere che nell'*Appendice al Libro Rosso* non viene fornita alcuna indicazione sul criterio usato per raccogliere il materiale. Si può allora solo supporre che Gabotto, oltre ai rimandi ai documenti relativi all'area chierese di cui aveva già curato l'edizione, abbia trascritto tutte le carte presenti nell'Archivio Storico del comune di Chieri non ancora edite.

⁹² Questo documento è conservato nell'Archivio del Duomo di Chieri, non in quello del comune: *Appendice al Libro Rosso* cit., pp. XII-XIV, doc. XIII.

⁹³ De Vergottini rileva infatti come i comuni dell'Italia centro-settentrionale si ricollegassero alle precedenti circoscrizioni pubbliche sia civili che religiose per legittimare la propria espansione territoriale: G. DE VERGOTTINI, *Origini e sviluppo storico della comitatina*, in ID., *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di G. ROSSI, Milano 1977, pp. 3-122.

⁹⁴ A differenza di quanto avviene in altre occasioni - nel *Libro Rosso* sono stati inseriti alcuni documenti che non vedono il comune come parte in causa (*Il Libro Rosso* cit., pp. 176-182, doc. CVIII-CIX)-, in questo caso le magistrature chieresi non cercano nemmeno di rintracciare i diplomi imperiali, non tanto perché i documenti sono ostili al comune, quanto perché non certificano alcun diritto chierese sul territorio. Nel 1158 Federico I conferma l'investitura del «locum Carii et castrum et curtem» fatta dal vescovo di Torino al conte di Biandrate, mentre l'anno successivo inserisce Chieri tra i possessi della chiesa torinese: *Appendice al Libro Rosso* cit., pp. XV-XVI, doc. XIV e *Le carte dell'Archivio Arcivescovile di Torino fino al 1310*, a cura di F. GABOTTO, G. B. BARBERIS, Pinerolo 1906 (Biblioteca della Società storica subalpina, XXXVI), pp. 31-34, doc. XXIV. Questi documenti, come la donazione della «villam de Kario» fatta nel 1207 da re Filippo al conte Tommaso di Savoia, privano il comune dell'autonomia, minacciandone la stessa esistenza. Quest'ultima donazione, peraltro mai attuata, si inserisce nel clima delle lotte tra Guelfi e Ghibellini per la successione imperiale a Enrico VI: i Savoia, sostenitori di re Filippo, sono ricompensati con la donazione di Chieri, che appartiene, come il vescovo di Torino e i conti di Biandrate, allo schieramento di Ottone IV: *Appendice al Libro Rosso* cit., pp. XXXII-XXXIII, doc. XL. Per ricostruire le fazioni guelfa e ghibellina si veda: F. COGNASSO, *Il Piemonte nell'età sveva*, Torino 1968, p. 372.

⁹⁵ *Appendice al Libro Rosso* cit., pp. XXXIII-XXXV, doc. XLI.

et fossata»⁹⁶. Questo diploma legittima l'esistenza delle magistrature comunali e conferisce loro il possesso di Chieri⁹⁷. C'è di più: Ottone IV attribuisce al comune quelle «consuetudines et iusticias (...) in circuitu Carij» pertinenti al vescovo di Torino, liberando di fatto il comune di Chieri dall'ingerenza vescovile⁹⁸. Contrarie al comune erano le ultime clausole dell'atto, perché l'imperatore vi dichiarava validi alcuni patti che ne limitavano la giurisdizione⁹⁹.

Un discorso a parte vale per i diplomi di Federico II. Se nel 1221 l'imperatore concede ai conti di Biandrate il «castrum de Cario» con tutti i relativi diritti¹⁰⁰, nel 1238 l'atteggiamento imperiale cambia, perché il sovrano, accolte le richieste chieresi¹⁰¹, «sub nostra et imperii protectione recepimus locum eundem nostram specialem cameram», concede «omnes bonos usus et consuetudines» approvate dai suoi predecessori e avoca ai suoi ufficiali le cause criminali e civili¹⁰². Se è vero che l'intervento imperiale annulla la giurisdizione che il presule torinese e il conte di Biandrate vantavano più o meno efficacemente su Chieri, bisogna anche considerare che esso priva l'istituzione comunale di un'importantissima prerogativa come l'amministrazione della giustizia. Negli altri diplomi Federico II si limita a perdonare l'adesione di Chieri alla lega contro l'Impero¹⁰³.

Accanto a diplomi imperiali completamente ostili al comune, ve ne erano altri (come il diploma di Ottone IV e gli ultimi di Federico II) che contenevano importanti riconoscimenti, soprattutto per un comune, come quello chierese, privo di forme di legittimazione istituzionale. L'esclusione degli uni e degli altri non sembrerebbe dunque imputabile a fattori specifici, quanto all'attuazione da parte della commissione di un progetto preciso. A conferma l'esistenza del quale vale anche l'assenza degli accordi con Carlo d'Angiò e con i Savoia¹⁰⁴.

Occorre quindi continuare nell'analisi della documentazione esclusa. Anche i documenti del secondo gruppo trattano i diritti del comune, ma non da un punto di vista generale, bensì in specifiche località: non si discute se ai funzionari del comune spetti o meno esercitare poteri di tipo pubblico sul territorio, ma se, e in quali forme, una data località dipenda da Chieri. Prima di procedere oltre, è necessario affermare che le motivazioni addotte per spiegare l'esclusione dei singoli documenti sono meramente ipotetiche, perché l'obiettivo non è giustificare l'assenza di queste scritture, ma individuare i criteri di selezione del materiale.

Due documenti del XII secolo riguardano Santena. Nel 1184 il vescovo Milone approfitta della formale sottomissione di alcuni esponenti delle principali famiglie chieresi per bloccare l'espansione comunale in questa località e ribadire la propria ingerenza in Chieri¹⁰⁵, mentre nel

⁹⁶ Op. cit., pp. XXXV-XXXVII, doc. XLII.

⁹⁷ Ancora nel 1184 il vescovo di Torino Giacomo di Carisio aveva tolto l'incarico al podestà, che i Chieresi «sine consilio episcopi elegerant», e fatto tornare i precedenti consoli: op. cit., pp. XVII-XIX, doc. XIX.

⁹⁸ L'imperatore avoca a sé il diritto di appello, sostituendo il proprio potere a quello del vescovo di Torino.

⁹⁹ Si tratta dei patti stipulati dal comune chierese nel 1195 con il vescovo di Torino (questo documento è andato perso) e nel 1172 con i Biandrate. Il conte Umberto, sconfitto da una coalizione di Astigiani e Chieresi, limitava le proprie pretese su Chieri alla gestione dell'alta giustizia e a una parte dei relativi introiti fiscali, rinunciando al controllo militare del luogo. Questo documento è presente nel *Libro Rosso*, probabilmente perché nel 1277 era ormai superato: *Il Libro Rosso* cit., pp. 120-124, doc. LXII.

¹⁰⁰ Questo documento non è presente nell'archivio chierese: *Appendice al Libro Rosso* cit., pp. XXXVIII-XXXIX, doc. XLIV.

¹⁰¹ In realtà i Chieresi si lamentano di alcuni poteri dell'area, che approfitterebbero dello stato di insicurezza in cui versava l'impero, per «submittere» il comune, e chiedono all'imperatore di accoglierli sotto la sua protezione e di concedere loro il «merum et mixtum imperium et iurisdictionem». È significativo che questi oppressori non vengano definiti in modo preciso, ma solamente con i termini *convicini* e *circumadiacentes*: ciò sembrerebbe indicare la volontà imperiale di ottenere la fedeltà chierese, ma non quella di combattere il vescovo di Torino o i conti di Biandrate, probabili responsabili delle aggressioni subite da Chieri.

¹⁰² Op. cit., pp. LIII-LIV, doc. LXXII.

¹⁰³ Op. cit., pp. LIV-LVI, doc. LXXIII-LXXIV e pp. LX-LXI, doc. LXXVIII.

¹⁰⁴ Rispettivamente: *Il Libro Verde del comune di Fossano ed altri documenti fossanesi (984-1314)*, a cura di G. SALSOTTO, Pinerolo 1909 (Biblioteca della Società storica subalpina, XXVIII), p. 217, doc. CXLIII e *Appendice al Libro Rosso* cit., pp. CXLI-CXLVII, doc. CLIX.

¹⁰⁵ *Appendice al Libro Rosso* cit., pp. XVII-XIX, doc. XIX. La sentenza del vescovo è completamente ostile al comune chierese, perché dispone la restituzione di Santena ai canonici di San Salvatore, il pagamento della taglia, il ritorno dei precedenti consoli, perché il nuovo podestà di Chieri era stato eletto senza il suo consenso, e il divieto di costruire nuove torri e di migliorare le fortificazioni di Chieri. Quest'accordo oltre a essere dichiaratamente ostile al comune,

1191 alcuni Chieresi riescono ad acquistare Santena dalla chiesa di San Salvatore di Torino¹⁰⁶. Sebbene sia indicato da Mirella Montanari come una delle prime tappe dell'espansione del comune chierese¹⁰⁷, questo acquisto non figura nel *Libro Rosso*¹⁰⁸.

In realtà sono diversi i documenti che, sebbene descrivano i rapporti tra il comune chierese e il territorio, non sono confluiti nel *Libro Rosso*. Per alcuni, come l'investitura della fortezza di Celle, è possibile individuare con una certa sicurezza il motivo dell'esclusione¹⁰⁹. Differente il caso degli atti relativi alla controversia sorta attorno a Celle¹¹⁰, alla lettera di procura dei Rivalba¹¹¹ e all'arbitrato con i Moncucco¹¹², per i quali tale individuazione risulta difficoltosa. Mancano anche: gli accordi con Asti del 1192 e del 1194, in cui i due comuni ponevano le basi delle future alleanze attraverso la reciproca esenzione dai pedaggi¹¹³, e l'unione con i comuni di Torino e Testona del 1204¹¹⁴. L'ultima scrittura di questo tipo prevede il temporaneo passaggio della fortezza di Serra ai Fresia¹¹⁵. È una situazione particolare, perché nel *Libro Rosso* non è contenuto alcun documento in cui il comune cede propri diritti a una famiglia signorile. Si tratterebbe quindi di un caso anomalo, e proprio la sua particolarità potrebbe essere alla base dell'esclusione.

mette in risalto l'ingerenza vescovile. La posizione del presule torinese è molto forte, perché gode del sostegno imperiale. L'anno successivo Enrico VI, per assecondare le richieste del vescovo, intraprende una spedizione contro Umberto III di Savoia, che porta alla distruzione del castello di Avigliana e alla messa al bando del conte: COGNASSO, *Il Piemonte cit.*, pp. 280-281.

¹⁰⁶ *Appendice al Libro Rosso cit.*, pp. XXIII-XXIV, doc. XXVI.

¹⁰⁷ M. MONTANARI PESANDO, *Villaggi nuovi nel Piemonte medievale. Due fondazioni chieresi nel secolo XIII: Villastellone e Pecetto*, Torino 1991 (Biblioteca della Società storica subalpina, CCVIII), p. 23.

¹⁰⁸ L'esclusione del documento di acquisto di Santena non sembra dipendere dallo scarso interesse comunale per questa località, ma potrebbe dipendere dal mancato avallo comunale all'operazione. A differenza di quanto avviene a Borgo Cornalese, a Santena non si dichiara infatti che i Chieresi agiscono a nome del comune. Si veda il caso di Borgo Cornalese: *Il Libro Rosso cit.*, pp. 72-73, doc. XL.

¹⁰⁹ Il documento non figura nel libro perché *Drusardi*, podestà di Chieri e Ivrea nel 1188, agisce in qualità di legato imperiale e non come rappresentante del comune chierese: *Appendice al Libro Rosso cit.*, pp. XX-XXI, doc. XXIII. Per la localizzazione di Celle e degli insediamenti citati si veda: A. A. SETTIA, *Insedimenti abbandonati sulla collina torinese*, in "Archeologia medievale", II (1975), pp. 237-328.

¹¹⁰ La controversia opponeva i signori di Revigliasco e di Trofarello agli abitanti di Celle, appoggiati dal comune di Testona: *Appendice al Libro Rosso cit.*, pp. XXXIX-XLIV, doc. XLVII-XLIX. L'interesse chierese in questa disputa era notevole, perché Chieri contendeva proprio a Testona il controllo dell'area: C. LA ROCCA, *Da Testona a Moncalieri. Vicende del popolamento sulla collina torinese nel medioevo*, Torino 1986 (Biblioteca della Società storica subalpina, CXCII), pp. 179-182. Gli atti originali dell'accordo sono però andati persi, e le copie presenti negli archivi dei comuni di Chieri e di Moncalieri sono del 1419. Non è pertanto possibile stabilire se i responsabili dell'archivio chierese si fossero preoccupati di raccogliere questa documentazione fin dal 1221, oppure solo nel XV secolo.

¹¹¹ Si tratta della lettera di procura, con cui i signori di Rivalba scelgono Oberto e Umberto di Castelnuovo come loro procuratori per trattare con il comune chierese: *Appendice al Libro Rosso cit.*, pp. LXVI-LXVII, doc. LXXXIX. Nel *Libro Rosso* sono numerose le deleghe che accompagnano gli accordi siglati con i signori del contado.

¹¹² Diverse scritture riguardanti l'arbitrato sono presenti nel *Libro Rosso*, per cui l'esclusione di alcuni documenti potrebbe essere spiegata con una scelta della commissione, più che con una svista degli archivisti. I documenti esclusi descrivono i signori di Moncucco accettare la sentenza dell'arbitro e giurare l'abitacolo (op. cit., pp. LXXI-LXXV, doc. XCIV-XCVI), mentre quelli inseriti nel *Libro Rosso* presentano un taglio leggermente diverso, perché alla sentenza dell'arbitro seguono i giuramenti dell'abitacolo dei singoli signori di Moncucco.

¹¹³ Rispettivamente: *Codex Astensis cit.*, pp. 317-319, doc. 263 e *Appendice al Libro Rosso cit.*, pp. XXVI-XXVII, doc. XXX. Le stesse considerazioni valgono per il patto del 1221: *Codex Astensis cit.*, pp. 340-341, doc. 277.

¹¹⁴ L'atto di unione tra i comuni di Chieri, Testona e Torino rappresenta una fase molto particolare della storia chierese: *Appendice al Libro Rosso cit.*, pp. XXVIII-XXXII, doc. XXIX. Mentre l'unione con Torino non ebbe probabilmente mai luogo, risulta invece duratura quella tra Chieri e Testona, che ancora nel 1210 sono rette da un unico podestà: *Il Libro Rosso cit.*, pp. 103-105, doc. LIV. Si veda anche: E. ARTIFONI, *La «coniunctio et unitas» astigiano-albese del 1223-1224. Un esperimento politico e la sua efficacia nella circolazione di modelli istituzionali*, in "Bollettino Storico Bibliografico Subalpino", 78 (1980), pp. 105-126 e LA ROCCA, *Da Testona a Moncalieri cit.*, pp. 158-160. A impedire l'unione vi erano alcune clausole del trattato che subordinavano di fatto Chieri e Testona al comune e al vescovo di Torino: al comune torinese sarebbe spettata la metà di ogni nuova acquisizione anziché un terzo, mentre Chieri e soprattutto Testona - che deve distruggere il castello nuovo, simbolo dell'autonomia comunale - sono chiamate a sottomettersi al presule. Appoggiando il comune di Torino, il vescovo avrebbe quindi cercato di recuperare le proprie prerogative in due località in cui lo sviluppo delle istituzioni comunali ne aveva fortemente limitato l'autorità.

¹¹⁵ *Appendice al Libro Rosso cit.*, pp. LXXXVI-LXXXVIII, doc. CXVIII.

Della terza serie, composta da documenti presenti solo nell'archivio chierese, l'atto più antico preso in esame è l'acquisto di due appezzamenti di terre arabili in *Covacium*¹¹⁶. Questa scrittura del 1140 è conservata dal comune solo perché è stata redatta in Chieri, e riguarda probabilmente un abitante del luogo. Oltre al notaio non interviene nessun potere pubblico, e l'acquisto risulta essere un bene patrimoniale privo di valore politico. Gli acquisti riportati da Gabotto sono numerosi e, sebbene non si verifichi alcun intervento comunale, testimoniano il controllo esercitato dalle magistrature chieresi sulle transazioni patrimoniali¹¹⁷.

Dall'esame di questi documenti si evince un certo disegno: la commissione si sarebbe orientata verso quelle scritture che contenevano i diritti del comune. L'esclusione della documentazione imperiale non è legata alla situazione generale del 1277, quando ormai la giurisdizione comunale non era più in discussione, perché altrimenti non si spiegherebbe la mancanza degli accordi stipulati con Carlo d'Angiò nel 1271¹¹⁸. La commissione attua una scelta precisa che privilegia i rapporti di Chieri con i poteri soggetti: così le pattuizioni tra il vescovo di Torino e il comune, tranne la prima¹¹⁹, riguardano Montosolo, e quelle con Asti, anche se sanciscono un'alleanza, si riferiscono a specifiche località. In quest'ottica si inserirebbe anche l'esclusione dei vecchi patti tra i due comuni, che si limitavano a impostare le basi della «concordia», eliminando una serie di pedaggi. Non interessava alla commissione se il comune potesse o no avere una giurisdizione, ma quali diritti gestiva a Montosolo, a Trofarello, a Revigliasco e in tutte le altre località del territorio. Sebbene questi diritti venissero considerati come beni patrimoniali, e quindi venduti e acquistati, l'ultima categoria, quella relativa ai beni di scarso rilievo politico, resterebbe però esclusa, perché le transazioni riguardavano proprietà troppo piccole per interessare, o richiedere, l'avallo comunale. Meno facile da spiegare è l'esclusione del documento del 1191 relativo a Santena, perché testimonia l'acquisizione di diritti sul territorio, anche se si può rilevare come, ad eccezione di alcune scritture su Montosolo, nel *Libro Rosso* non compaia documentazione relativa all'espansione comunale del secolo XII¹²⁰.

Da questa rassegna delle scritture escluse si ricava un dato molto importante: tolti i diplomi imperiali e le piccole acquisizioni patrimoniali dei Chieresi, che non rientrano nel progetto della commissione, la quasi totalità dei documenti che trattano i rapporti tra Chieri e il territorio sono stati inseriti nel *liber iurium*.

Un ultimo punto resta da trattare per completare questo studio del *Libro Rosso*: la natura diplomatica della documentazione raccolta. Come per l'analisi della funzione svolta dal libro, occorre qui porre in rilievo la varietà formale delle scritture a seconda delle diverse fasi in cui fu redatto il *Libro Rosso*.

Le scritture che costituiscono il libro del 1277 sono tutte in copia semplice. Per i documenti inseriti successivamente il discorso è più complicato, perché alcuni di quelli inseriti posteriormente nel *corpus* del 1277 (nelle carte lasciate bianche) non sono autenticati (doc. LXXXIV e CVI), mentre altri sono in originale o in copia autenticata. Da un confronto delle grafie dei notai¹²¹, si ricava infatti che sia il patto con Manfredo di Cavaglia sia il primo atto relativo al consortile dei Mercadillo, entrambi dotati di *signum tabellionis*, sono originali redatti direttamente in libro rispettivamente dai notai Umbertino di *Tondonitum* e da Milo *de Medico*¹²². In copia autentica sono invece sia l'atto relativo a Marentino, rogato dal notaio *Obertus de Becaria* nel 1253 e inserito

¹¹⁶ Op. cit., p. XII, doc. XII. La località in questione non è Coazze, come aveva proposto Gabotto nella rubrica dell'atto, ma *Covacium*. Per la corretta individuazione si veda: SETTIA, *Insediamenti abbandonati* cit., p. 305.

¹¹⁷ *Appendice al Libro Rosso* cit., doc. XX, XXIV-XXV, XXIX, LXVI, LXX, XC, CXXXIII.

¹¹⁸ *Il Libro Verde* cit., p. 217, doc. CXLIII.

¹¹⁹ Non bisogna dimenticare che questo documento è funzionale alla stessa espansione territoriale, perché solo organizzandosi in comune, i Chieresi avrebbero potuto rivendicare il controllo del territorio. V. sopra testo corrispondente alla n. 82.

¹²⁰ Si veda il paragrafo conclusivo sugli orizzonti politico-territoriali del comune.

¹²¹ Il confronto è stato fatto in base ai documenti originali raccolti nel *Volume d'istrumenta giudiziali ed altri di più notai* contenuto nell'Archivio Storico del comune di Chieri art. 59, par. 1, vol. 1.

¹²² *Il Libro Rosso* cit., pp. 12-18, doc. XII e XIII.

nel *Libro Rosso* da Bartolomeo Dodelio nel febbraio 1313¹²³, sia il privilegio imperiale del 1245, trascritto da *Franciscus Guascus* nel 1385¹²⁴.

Tutti i documenti inseriti nella serie relativa a Montosolo sono in copia semplice. Un discorso differente riguarda invece il dossier sugli acquisti del comune del 1290-1291, perché i documenti sono in copia autentica oppure sono originali. Giacomo *de Podio* oltre a trascrivere la maggioranza degli atti della prima serie dei documenti di questo dossier¹²⁵, autentica tutto il gruppo di documenti perché afferma, dopo la sottoscrizione del notaio Giacomo Alinerio che ha rogato l'ultimo atto della serie, «quam in presenti libro Iacobus de Podio exemplavit»¹²⁶. I documenti CXXXVIII-CXXXIX sono autenticati atto per atto dal notaio stesso che li ha rogati, perché Umberto Gribaudo dichiara: «in isto libro exemplavi [et] scripsi»¹²⁷. Il documento successivo è autenticato da *Milo de Podio*: «ego Milo de Podio notarius hanc cartam, quam Iacobus de Podio pater meus abrevuerat, in hoc libro exemplavi»¹²⁸. La lunga serie di documenti rogati dal notaio *Baudetus Capester* è probabilmente autenticata da Guidone Guasco, perché nell'ultimo documento della serie la sottoscrizione di Guidone Guasco è di mano diversa da quella dei precedenti documenti¹²⁹. Dopo alcuni documenti, apparentemente originali pur se privi di *signa tabellionis*, sono presenti alcune scritture originali redatte direttamente nel *Libro Rosso*. Si tratta dei documenti rogati da Federico *Pullolio*, che presentano il suo *signum tabellionis*¹³⁰. Non è stato invece possibile un confronto delle grafie, come è stato effettuato per i documenti ritenuti originali, per il documento rogato da Ottone Porro¹³¹. Si può però supporre che sia originale, perché è presente il *signum tabellionis* e la mano, che ha scritto, è diversa dai documenti inseriti in precedenza.

4. La fascicolazione del Libro Rosso.

I diplomatisti hanno esaminato con grande attenzione la disposizione del materiale contenuto nei *libri iurium*, sia per ricostruire la posizione che la documentazione aveva nel codice prima di eventuali successive manipolazioni, sia per meglio valutare l'intervento delle commissioni incaricate di selezionare e ordinare le scritture.

Generalmente l'attenzione si sofferma sui fascicoli, perché rappresentano l'unità documentaria minima¹³², ma nel caso chierese la fascicolazione non è particolarmente utile, perché spesso i documenti proseguono e si concludono nel fascicolo successivo. È l'intero *Libro Rosso* a costituire un'unità documentaria, o almeno la parte del 1277. Per individuare la conclusione di una serie di atti occorre allora prendere in considerazione le carte lasciate bianche oppure utilizzate per successive aggiunte.

Di grande utilità sarebbe anche l'indice, che contiene i rimandi alla carta in cui è ricopiato l'atto relativo a una data località¹³³. Gabotto non lo data e si limita a segnalare che le aggiunte successive in inchiostro rosso sono del secolo XIV, suggerendo implicitamente l'idea che l'indice sia coevo al *Libro Rosso*. Tuttavia è l'intero indice che deve essere posticipato al Trecento, perché al suo interno non solo compaiono riferimenti a carte successive alla 101v che contiene l'ultimo atto della parte del 1277, ma i rimandi continuano e vanno oltre il foglio 176r, ossia superano il Duecento. Inoltre alcuni nomi di località sono scritti in modo differente rispetto alle rubriche

¹²³ Op. cit., pp. 155-157, doc. LXXXVIII.

¹²⁴ Op. cit., pp. 91-93, doc. XLVIII.

¹²⁵ Il gruppo delle copie autentiche è composto dai doc. CXVII-CXXXVII. Il doc. CXXXV, trascritto da un altro notaio, forse lo stesso *Oddoninus* che ha rogato l'atto, è comunque autenticato da Giacomo *de Podio*.

¹²⁶ La mano di questa frase è diversa da quella del resto del documento: op. cit., p. 238, doc. CXXXVII.

¹²⁷ Op. cit., pp. 239-240, doc. CXXXIX.

¹²⁸ Op. cit., pp. 240-246, doc. CXL.

¹²⁹ La serie è composta dai doc. CXLI-CLI. Op. cit., p. 262, doc. CLI.

¹³⁰ La serie è composta dai doc. CLVIII-CLXVII e CLXIX.

¹³¹ Op. cit., pp. 288-289, doc. CLXVIII.

¹³² ROVERE, I "libri iurium" cit., p. 176.

¹³³ *Il Libro Rosso* cit., pp. 1-2.

duecentesche¹³⁴. In attesa di un esame paleografico che dati l'indice o ne certifichi le successive stratificazioni, si è allora scelto di privilegiare altre informazioni.

Nella parte del 1277 la disposizione del materiale risponde generalmente a un criterio tematico, perché a unire tra loro le singole scritture fino a formare una serie documentaria sono il luogo o la famiglia signorile a cui si riferiscono. Per esempio la rubrica dell'atto che apre la serie relativa a Baldissero afferma che «instrumenta Baldisseti et comunis Carij incipiunt»¹³⁵. In generale, all'interno di queste serie i documenti sono disposti secondo un criterio cronologico. A determinare la posizione dei documenti inseriti dopo il 1277 possono intervenire anche altri fattori, come si verifica per esempio per alcune scritture degli anni Ottanta del Duecento presenti nei primi due fascicoli, la cui collocazione è dovuta alla presenza di riferimenti interni ai documenti¹³⁶.

La coerenza geografica interviene a determinare la disposizione di queste sequenze nel *Libro Rosso*. Non si tratta di un criterio rigido, perché vi è un certo margine di empirismo e di economicità: quei documenti che riguardano più luoghi sono infatti inseriti nella serie relativa alla principale località trattata e non trascritti in tutte le serie come avviene per esempio nel *Codex Astensis*¹³⁷. Accanto al criterio geografico la commissione ha adottato anche altri metodi per inserire i gruppi di carte, come la natura giuridica degli atti o dei contraenti, l'appartenenza a una famiglia di più località o il caso contrario, in cui due famiglie si contendono la stessa signoria¹³⁸. Si tratta però di principi minori che non interferiscono con la generale impostazione per aree geografiche.

Si può quindi procedere all'esame dei risultati prodotti dall'applicazione di questi criteri, riassunti per maggiore chiarezza nella tabella posta al termine del paragrafo¹³⁹.

Il primo nucleo documentario, contenuto in due fascicoli¹⁴⁰, raccoglie due serie di atti che riguardano i rapporti del comune chierese con il vescovo di Torino, in particolare la situazione di Montosolo, e con il comune di Asti¹⁴¹. Accanto a questi sono stati aggiunti nella carte bianche altri documenti dopo il 1277.

La prima scrittura contiene la concessione vescovile dei «bonis usis» al comune¹⁴². La scelta del documento iniziale appare fortemente significativa¹⁴³, sia perché testimonia il riconoscimento vescovile dell'istituzione comunale, sia perché le magistrature comunali lo utilizzano come momento iniziale della loro azione sul territorio. Seguono altri patti con il presule relativi alla gestione della castellania di Montosolo. A questo punto, nelle carte lasciate bianche, sono stati inseriti due documenti: il primo descrive un accordo tra il comune di Chieri e Manfredo Cavaglià, il secondo compone una lite con il consortile dei Mercadillo. Gli atti relativi ad Asti iniziano nel primo fascicolo per concludersi nel successivo, e contengono importanti patti tra i due comuni. È infatti in discussione la restituzione a Chieri di alcune località, la cui gestione era stata temporaneamente affidata a un castellano di Asti. Dopo queste scritture sono stati inseriti altri due accordi tra il comune chierese e i Cavaglià e uno con il consortile dei Mercadillo.

¹³⁴ Se si confronta il nome del luogo scritto nell'indice con la forma più ricorrente nelle rubriche degli atti, riportata tra parentesi tonde, la differenza è notevole: *Revigascho* (*Revilliasco*), *Montaudi* (*Montealto*), *Zinzano* (*Cinçani*). Altri toponimi subiscono invece minori variazioni.

¹³⁵ Op. cit., p. 93, doc. XLIX.

¹³⁶ I primi due fascicoli sono occupati dai documenti relativi a Montosolo e dagli accordi con il comune di Asti. Nelle carte lasciate bianche nel 1277 sono state inserite alcune scritture relative ai Cavaglià e al consortile dei Mercadillo, perché i primi vendono Montosolo al comune chierese e un esponente del consortile rappresenta Chieri in occasione degli accordi con Asti.

¹³⁷ *Codex Astensis* cit.

¹³⁸ Sempre che questo raggruppamento non rifletta la precedente disposizione archivistica, nel qual caso non si tratterebbe di un'autonoma e consapevole scelta della commissione, ma di un'operazione del personale dell'archivio, che aveva raccolto questi documenti in vista di una lite.

¹³⁹ Nella tabella si possono trovare i riferimenti ai documenti citati.

¹⁴⁰ I primi nove fascicoli hanno un numero romano progressivo. Il primo fascicolo è costituito dalle carte 1-10 (5 fogli); mentre il secondo dalle carte 11-21 (5 fogli a cui va aggiunta la carta 19 priva di riscontro).

¹⁴¹ La disposizione degli atti vescovili è rigorosamente cronologica, per quella astigiana non è invece possibile stabilire una cronologia a causa della prossimità temporale dei documenti.

¹⁴² *Il Libro Rosso* cit., pp. 3-4, doc. I.

¹⁴³ Si veda il caso savonese descritto in: ROVERE, *Tipologie documentali* cit., testo corrispondente alla n. 23.

Sebbene gli interlocutori del comune chierese siano differenti, si ha l'impressione che queste due serie concorrano a formare un unico blocco. Innanzi tutto i documenti relativi ad Asti iniziano nel primo fascicolo e continuano in quello successivo senza soluzione di continuità, quindi l'inserimento degli atti successivi al 1277 avvalorava l'intreccio tra queste sequenze, perché le scritture relative ai Cavaglià e al consortile dei Mercadillo sono strettamente intrecciate tra loro e presenti al termine di entrambi i gruppi di documenti. Questi documenti sono stati inseriti nelle carte lasciate bianche perché i Cavaglià rappresentano la chiave di accesso chierese a Montosolo¹⁴⁴, mentre Federico Mercadillo discute a nome del comune l'alleanza con Asti. L'intreccio di questi atti dimostrerebbe dunque come il comune chierese considerasse come due facce di un medesimo problema i suoi legami con il presule torinese e il comune di Asti. Sono infatti numerose le analogie nei loro rapporti con Chieri: sono interlocutori costanti nel tempo¹⁴⁵, rappresentano i principali poteri dell'area¹⁴⁶ e, a differenza delle numerose famiglie signorili e delle piccole comunità rurali, esercitano un potere pubblico.

La posizione privilegiata occupata da questi due gruppi di scritture è quindi spia della preminenza di tali rapporti. Tra le famiglie del territorio un rilievo analogo potrebbe essere riconosciuto ai signori di Revigliasco, perché gli atti relativi a Revigliasco e Celle¹⁴⁷ sono all'inizio della parte del *Libro Rosso* che descrive i diritti chieresi sulle località del contado.

Ad aprire il terzo fascicolo è il patto più articolato tra il comune chierese e i signori di Revigliasco, seguito dai documenti che contengono i giuramenti dei singoli signori¹⁴⁸. A chiudere la serie è l'atto che certifica il rinnovo della fedeltà dei Revigliasco. Questa disposizione delle scritture è un modello che ritorna frequentemente¹⁴⁹: la serie si apre con l'accordo di maggior rilievo accompagnato da altri documenti che completano il patto, in quanto ne precisano il contenuto oppure contengono le procure dei soggetti che lo hanno discusso, seguono eventuali altre scritture e la serie si conclude con gli accordi nel 1271, anno in cui le magistrature comunali rinnovano numerosi patti con le forze del territorio¹⁵⁰.

La seconda parte del terzo fascicolo è occupata dagli accordi con i signori di Trofarello. A unire queste due serie è la località di Celle, divisa proprio tra i signori di Revigliasco e di Trofarello. Anche la disposizione degli accordi con i Trofarello segue il modello precedentemente indicato.

Nel quarto fascicolo è contenuto l'ultimo atto relativo ai signori di Trofarello (il rinnovo della loro fedeltà nel 1271)¹⁵¹. A questo punto è stato aggiunto un bifoglio per inserire tutti e tre i documenti del 1289 relativi ai Cavaglià. Dopo alcune carte bianche riprende la parte del 1277 con i documenti relativi a Borgo Cornalese, che occupano il resto del fascicolo.

Il quinto fascicolo contiene l'acquisto di una parte del territorio di Gorra, in cui il comune realizza la fondazione di Villastellone, e gli accordi con i Templari per la comune gestione della villanova¹⁵². Questa serie è legata alla precedente, perché Villastellone influisce notevolmente sulla vicina Borgo Cornalese. A Villastellone si trasferiscono infatti molti uomini di Borgo, privando i loro precedenti signori di importanti risorse umane ed economiche e spingendoli a scendere a patti con il comune chierese per recuperare parte di tali risorse.

Le località dei fascicoli III, IV e V fin qui prese in esame sono accomunate dalla posizione: costituiscono un'area che da Revigliasco, a ovest di Chieri, discende verso sud la collina torinese fino ad arrivare alla pianura di Borgo Cornalese e Villastellone. Si delinea così un'ampia fascia a

¹⁴⁴ Nel 1280 i Cavaglià vendono a Chieri la fortezza di Montosolo: *Il Libro Rosso* cit., pp. 34-37, doc. XVIII.

¹⁴⁵ Sporadici risultano invece essere i rapporti tra il comune e il marchese del Monferrato, mentre sono generalmente ostili quelli con i conti di Biandrate.

¹⁴⁶ Nel 1277 i Biandrate non rappresentano più una minaccia per il comune, perché sono ormai in declino. V. oltre testo corrispondente alla n. 154.

¹⁴⁷ Entrambe le località sono controllate dai signori di Revigliasco.

¹⁴⁸ Il terzo fascicolo è costituito dalle carte 22-31 (5 fogli).

¹⁴⁹ Si veda la tabella al termine del paragrafo.

¹⁵⁰ Il caso dei signori di Revigliasco è particolare, perché rinnovano i patti solamente nel 1275.

¹⁵¹ Il quarto fascicolo è costituito dalle carte 32-44 (7 fogli). Questo fascicolo è montato in modo particolare, perché i fogli composti dalle carte 34 e 37 e 35 e 36 non sono stati inseriti a metà fascicolo (ossia tra il foglio composto dalle carte 39 e 40), ma prima. Le carte 34 e 35 contengono un atto con i Cavaglià (doc. XXXVII), mentre le carte 36 e 37 sono bianche.

¹⁵² Il quinto fascicolo è costituito dalle carte 45-54 (5 fogli).

ovest e sud-ovest di Chieri che rappresenta l'orizzonte politico-territoriale del comune da quel lato. L'intervento chierese andò oltre, come nel caso dell'attacco a Testona del 1228¹⁵³, ma non cercò di realizzare, o semplicemente non vi riuscì, nessuna forma stabile di ingerenza politica. A questa fascia a ovest di Chieri si riferiscono anche gli accordi con il vescovo di Torino e i Cavaglia, perché in gioco c'è la gestione di Montosolo, la principale fortificazione sulla strada per Torino. Ma anche i patti con Asti rientrano in quest'area, perché la villanova fondata a sud di Chieri è la principale località in questione. Il criterio geografico è seguito anche con gli accordi con i signori di Baldissero, centro a nord-ovest di Chieri, che concludono questo quinto fascicolo e proseguono in quello successivo.

Il sesto fascicolo è dedicato ai patti tra il comune e i conti di Biandrate¹⁵⁴. Questi documenti, come in parte quelli vescovili, definiscono i rapporti tra le parti e sanciscono l'appartenenza al comune di alcune località del contado¹⁵⁵. Vista la rilevanza politica dei conti di Biandrate in Piemonte e le loro pretese su Chieri, stupisce la posizione di scarso rilievo attribuita loro nel *Libro Rosso*¹⁵⁶. Due potrebbero essere i motivi che portarono a collocare questi documenti nella porzione del *liber iurium* relativa ai signori del territorio: l'aderenza a un criterio geografico di distribuzione del materiale, oppure il probabile ridimensionamento della capacità comitale d'intervento nei confronti di Chieri. Nel 1277 i Biandrate non sono più interlocutori al pari del vescovo di Torino o del comune di Asti, ma una forza signorile ormai in declino. Questo spiegherebbe anche la presenza nel *Libro Rosso* di due atti sfavorevoli al comune: nel 1172 al conte Umberto viene riconosciuta l'amministrazione dell'alta giustizia in Chieri e una parte delle relative multe¹⁵⁷, mentre nel 1210 il comune stipula un nuovo patto che lo impegna a una serie di obblighi discendenti dalla fedeltà dovuta ai conti¹⁵⁸. Il declino politico dei conti non avrebbe dunque più imbarazzato le magistrature comunali che hanno inserito questi documenti anche se sfavorevoli, perché i Biandrate non erano più in grado di rivendicare i diritti contenuti in quelle scritture.

Le scritture relative ai conti di Biandrate continuano nel settimo fascicolo¹⁵⁹. A questo punto si trovano gli atti relativi ad alcune località ora scomparse come *Tondonitum* e *Polmoncellum* e la quietanza di un pagamento effettuato dal comune al marchese del Monferrato. Questi insediamenti sono a nord di Chieri, tra le aree di influenza del comune e del marchesato del Monferrato. La presenza della quietanza potrebbe allora non essere esclusivamente dovuta al criterio geografico di organizzazione del materiale. Se fosse così l'azione comunale non si limiterebbe a disporre i rinnovi della fedeltà di alcune persone di *Tondonitum*, peraltro mai definite *domini*, e dell'investitura dei signori di *Polmoncellum*, ma sarebbe da inquadrare in un più ampio contesto, perché sarebbero in discussione i diritti chieresi e quelli marchionali in queste località e in quelle successive¹⁶⁰.

Un nucleo ben strutturato è costituito dai rapporti con i signori di Veregnano che concludono il fascicolo e occupano tutto il successivo¹⁶¹.

Il nono fascicolo si apre con i patti con i signori di Castelnuovo e di Rivalba¹⁶². Alcune delle carte lasciate bianche sono poi state utilizzate per inserire un atto del 1277 riguardante Arignano. Le altre scritture relative a questa località, inserite nel *Libro Rosso* nel 1277, continuano e concludono il fascicolo.

¹⁵³ LA ROCCA, *Da Testona a Moncalieri* cit., p. 164.

¹⁵⁴ Il sesto fascicolo è costituito dalle carte 55-64 (5 fogli).

¹⁵⁵ L'ingerenza dei Biandrate, discussa nei patti dal 1172 al 1229, deriva dall'investitura del «locum Carii» fatta nel 1158 dal vescovo di Torino al conte Guido: v. oltre testo corrispondente alla n. 94.

¹⁵⁶ Il potere dei Biandrate è nella forma più simile a quello detenuto dal vescovo di Torino e dal comune di Asti che a quello dei signori di castello finora elencati, anche se questi ultimi potevano esercitarlo con un'intensità superiore ai conti, perché erano meglio radicati nel territorio.

¹⁵⁷ *Il Libro Rosso* cit., pp. 122-124, doc. LXII.

¹⁵⁸ Op. cit., pp. 103-105, doc. LIV.

¹⁵⁹ Il settimo fascicolo è costituito dalle carte 65-72 (3 fogli più due carte prive di riscontro).

¹⁶⁰ Questa ipotesi è confermata dalla documentazione inserita nel 1290-1291. Si veda per esempio: op. cit., pp. 268-269, doc. CLVI.

¹⁶¹ L'ottavo fascicolo è un bifoglio costituito dalle carte 73-74.

¹⁶² Il nono fascicolo è costituito dalle carte 75-84 (5 fogli).

Nei fascicoli VI-IX non si riscontra una disposizione ordinata della documentazione. Per spiegare questo cambiamento si possono fare solamente ipotesi: può essere cessata l'attività della commissione oppure ne possono essere cambiati i membri. Questa differenza potrebbe però anche essere legata al maggiore frazionamento della dominazione signorile: rispetto all'area a sud e sud-ovest di Chieri, in cui poche famiglie sembrano gestire signorie di un certo peso, la "confusione" che si riscontra a nord-est di Chieri potrebbe allora essere l'esito della presenza di famiglie signorili di minori dimensioni, divise e spesso radicate in più luoghi.

L'esperienza del 1277 non si chiude con i primi nove fascicoli¹⁶³, perché il notaio responsabile della trascrizione dei documenti nel libro è lo stesso anche per la serie relativa a Moncucco¹⁶⁴. Queste scritture rispondono ai criteri precedenti: la disposizione dei singoli documenti rimane cronologica, come l'inserimento della serie nel libro che non contrasta con l'impostazione geografica, perché Moncucco si trova, come le precedenti località, a nord-est di Chieri.

Le scritture successive, come nel caso dei primi due fascicoli, non sono accomunate dalla coerenza geografica ma dall'affinità dei contraenti, perché si tratta di piccole comunità (Covazzesi, uomini di Marentino e di Riva di Chieri) che in anni diversi si legano al comune.

L'esperienza del 1277 si conclude con i documenti su Pralormo e *Monfalconis*, perché le scritture riguardanti i rapporti di Chieri con il comune di Bergamo e una casa che doveva essere acquistata in Chieri sono posteriori¹⁶⁵. Neanche la richiesta di pagamento del podestà astigiano e la sentenza di un arbitrato relativa a un pascolo nei pressi di Santena sembrerebbero appartenere alla redazione del 1277, poiché non sono stati inseriti dal notaio che ha trascritto tutti gli atti del 1277¹⁶⁶.

Le scritture che seguono rappresentano due serie archivistiche confluite nel *Libro Rosso*, relative rispettivamente a Montosolo e alle acquisizioni territoriali del comune nel 1290-1291. Dotati di una propria intitolazione, questi nuclei documentari, piccolo il primo, molto più ampio il secondo, indicano due momenti di possibile debolezza del comune chierese che procede alla trascrizione nel *Libro Rosso* di quei documenti che ne attestavano diritti sul territorio non ancora sufficientemente consolidati.

La prima serie, che inizia nell'undicesimo fascicolo e continua in quello seguente¹⁶⁷, è composta dagli «instrumenta, iura et actiones castris Montoxoli et etiam possessiones dicti castris tam in presenti carta quam in sequentibus huius libri»¹⁶⁸. La definizione è molto precisa e si riferisce al patto del 1252, con cui il vescovo di Torino affida la gestione di Montosolo a Tommaso, conte di Savoia, e la successiva pace del 1257 tra il conte, sconfitto e prigioniero, e alcuni comuni piemontesi. Nello stesso anno il comune torinese affida a Umberto Cavaglià il «castrum Montoxolum cum omni districtu et honore»¹⁶⁹. È possibile che le magistrature chieresi siano entrate in possesso di questi documenti, redatti a Torino e che non vedono Chieri tra i contraenti, in seguito all'acquisto di Montosolo dai Cavaglià. Gli altri atti non riguardano Montosolo ma Borgo Cornalese, la casa templare di San Leonardo e una casa in Chieri, acquistata da Manfredino Cavaglià. Concludono questa nuova esperienza documentaria due inventari di Montosolo: il primo descrive le strutture della fortificazione, il secondo elenca i pedaggi che si riscuotono. Poiché alcuni documenti di questa serie sono degli anni Ottanta del Duecento, risalgono a una fase redazionale successiva.

Nel 1290, quando era podestà Baldraco *de Solaro*, suo assessore Bonifacio Cassasco e giudice Daniele Solaro, il comune di Chieri grazie all'intraprendenza dei suoi funzionari «fecit acquista infrascripta»¹⁷⁰. L'elemento che accomuna questa abbondante serie di investiture, fedeltà, abitacoli

¹⁶³ Il fascicolo decimo è costituito dalle carte 85-94 (4 fogli più due carte prive di riscontro).

¹⁶⁴ Eccetto il doc. LXXXIV del 1290, che è stato inserito da un altro notaio.

¹⁶⁵ Il fascicolo undicesimo è costituito dalle carte 95-104 (5 fogli).

¹⁶⁶ Della stessa opinione è Gabotto, che fa terminare l'esperienza del 1277 con la carta 99r: op. cit., p. VI.

¹⁶⁷ Questa serie documentaria occupa le carte 102-114.

¹⁶⁸ Op. cit., p. 176, doc. CVIII.

¹⁶⁹ Op. cit., pp. 182-186, doc. CX.

¹⁷⁰ Op. cit., p. 199, doc. ante CXVII.

e acquisizioni patrimoniali degli anni 1290-1291 sembrerebbe dunque l'azione politica avviata su iniziativa di un particolare governo¹⁷¹.

L'organizzazione del materiale non è rigorosa come in precedenza, perché alla base delle sequenze di atti non c'è più un criterio tematico: i documenti non sono raggruppati a seconda della località interessata, né in base al negozio giuridico trattato. A unire i singoli documenti è semmai il notaio che spesso autentica anche l'intera serie, oltre ad averne redatto molti documenti.

Se la serie precedente si concentrava su Montosolo, l'area coinvolta dal dossier sugli acquisti è molto più ampia, perché sono numerose le località sottratte tra il 1290 e il 1291 ai Biandrate e al marchese del Monferrato, con cui il comune di Chieri, alleato di Asti, era in lotta.

Le principali fasi di redazione del *Libro Rosso* sarebbero dunque tre: la prima, frutto del lavoro della commissione incaricata di selezionare e organizzare le scritture, trascritta da un unico notaio, è la parte del 1277. A un momento successivo risalgono sia quei documenti inseriti nelle carte lasciate bianche, che hanno per tema la fortezza di Montosolo e risalgono agli anni Ottanta del Duecento, sia quelli di argomento eterogeneo, che sono stati inseriti al termine della parte del 1277. Mentre la parte del 1277 è stata realizzata in un arco cronologico molto breve, la fase redazionale successiva dura almeno un decennio¹⁷². Piuttosto concentrata nel tempo risulta anche la terza fase redazionale. Essa comprende poche scritture inserite nelle carte lasciate bianche nella prima fase e non riutilizzate nella seconda. Queste ultime aggiunte hanno cercato, ove fosse possibile, di rispettare l'organizzazione tematica del *liber iurium*. Inoltre a questa fase sono da ricondurre diversi fascicoli inseriti al termine del libro.

La tabella che segue riassume le caratteristiche del *Libro Rosso*¹⁷³.

1	2	3	4	5
FASCICOLO-CARTE	DOCUMENTI	ORDINE CRONOLOGICO?	PRINCIPALE LOCALITÀ INTERESSATA DALL'ATTO	NELLA PARTE DEL 1277?
I (cc.1-10)	I-XI XII XIII XIV-	Si	Montosolo ¹⁷⁴ Montosolo (Cavaglià) Mercadillo Villastellone (Asti)	X X
II (cc. 11-21)	-XVII XVIII-XX XXI		Villastellone (Asti) Montosolo (Cavaglià) Mercadillo	X
III (cc. 22-31)	XXII-XXVII cc. 26v-28r bianche XXVIII-	Si	Revigliasco e Celle	X
		Si	Trofarello e Celle	X
IV (cc. 32-44)	-XXXIV XXXV-XXXVII cc. 36r-38v bianche XXXVIII-XLIV c. 43v bianca	Si	Trofarello e Celle Chieri (Cavaglià)	X
		No	Borgo Cornalese	X
V (cc. 45-54)	XLV-XLVII XLVIII	Si	Villastellone	X
		Si	Villastellone	X

¹⁷¹ Questo dossier è composto dai fascicoli tredici (cc. 115-122), quattordici (cc. 123-130), quindici (cc. 131-138), sedici (cc. 139-146), diciassette (cc. 147-154), diciotto (cc. 155-161), diciannove (cc. 162-164) e venti (cc. 165-174). Con la carta 175 si ritiene concluso il dossier sugli acquisti del comune, perché cambia la qualità della pergamena utilizzata.

¹⁷² Già nel 1277 un documento relativo ad Arignano risulta essere inserito nel *Libro Rosso* da un nuovo notaio, mentre gli atti relativi al consortile dei Mercadillo - che risultano appartenere a questa seconda esperienza documentaria per lo stretto legame che hanno con quelli dei Cavaglià presenti nei primi due fascicoli - sono del 1288.

¹⁷³ Nella colonna 1 sono indicati i fascicoli con le relative carte. I primi nove hanno un numero romano progressivo, come nel codice presente in archivio, quelli successivi, che nel codice non sono numerati, un numero arabo. Con "A" si fa riferimento alla serie su Montosolo, mentre con "B" al dossier sugli acquisti. Nella colonna 2 sono riportati per ogni fascicolo i documenti e le carte lasciate bianche. Le serie documentarie che proseguono senza soluzione di continuità nel fascicolo successivo sono segnalate con "-". Nella colonna 3 è indicata l'esistenza di un'impostazione cronologica all'interno della serie documentaria. Nella colonna 4 si segnala la principale località trattata nel documento, con la precisazione della controparte qualora sia più rilevante della località. Nella colonna 5 è indicata l'appartenenza dei documenti alla parte del 1277.

¹⁷⁴ La concessione dei «bonis usis» è stata inserita in questa serie, perché, sancendo la nascita del comune, avvia le sue rivendicazioni chieresi su Montosolo.

	c. 51v bianca XLIX-	Si	Baldissero	X
VI (cc. 55-64)	-LIII cc. 57 r e v bianche LIV-	Si	Baldissero	X
		Si	Andezeno e <i>Cesole</i> (rapporti con i Biandrate)	X
VII (cc. 65-72)	-LXII c. 78v bianca LXIII-LXVII LXVIII-	Si	Andezeno e <i>Cesole</i> (rapporti con i Biandrate)	X
		Si	<i>Tondonitum, Polmoncellum, Monferrato</i>	X
			Vernone	X
VIII (cc. 73-74)	-LXXII	Si	Vernone	
IX (cc. 75-84)	LXXIII-LXXIV c. 78r bianca LXXV LXXVI-LXXVII	Si	Moriondo	X
		Si	Arignano Arignano	X
10 (cc. 85-94)	LXXVIII-LXXXIII LXXXIV LXXXV-LXXXVII LXXXVIII LXXXIX-XCI c. 91r bianca XCII-XCIV c. 93r bianca	Si	Moncucco Moncucco	X
		Si	Pecetto	X
			Marentino Marentino	X
			Riva di Chieri	X
11 (cc. 95-104)	XCV-XCIX C CI CII-CV cc. 99v-100r bianche CVI CVII		Pralormo Bergamo Chieri <i>Monfalconis</i>	X X
			Pagamento del podestà Santena Montosolo	
A (cc. 102-114)	CVIII-CX			

12 (cc. 105-114)	CXI cc. 110r-112v bianche CXII-CXIII CXIV CXV-CXVI		Borgo Cornalese Chieri Chieri (Cavaglià) Montosolo	
B 13-20 (cc. 115-176)	CXVII-CXXI CXXII-CXXX CXXXI CXXXII-CXXXVII c. 143r e v bianche CXXXVIII-CXXXIX CXL CXLI-CXLVI CXLVII-CXLIX CL CLI-CLII CLIII-CLIV CLV-CLXI CLXII ¹⁷⁵ CLXIII-		Moncucco Monbello e Arignano Avuglione Andezeno e <i>Cesole</i> Arignano Montaldo Andezeno e Sciolze (rapporti con i Biandrate) Moncucco Andezeno Mombello, Moriondo Vernone Moncucco, <i>Tondonitum</i> , Vernone Berzano S. Pietro Berzano S. Pietro, <i>Osterum</i> Moncucco Moncucco Berzano S. Pietro Arignano, <i>Polmoncellum</i>	
(cc. 174-175)	c. 172v bianca -CLXVIII CLXIX CLXX-CLXXI ¹⁷⁶ c. 176v bianca			

5. L'organizzazione delle scritture: gli orizzonti politico-territoriali del comune?

Si è visto come il *Libro Rosso* servisse a testimoniare i diritti chieresi sul territorio circostante (un'area prima conquistata con un mezzi militari, politici ed economici e quindi rivendicata e governata anche con strumenti documentari, il *Libro Rosso* appunto), e sono stati esaminati il materiale raccolto e il criterio adottato per ordinarlo. Occorre ora chiedersi se l'organizzazione delle scritture corrisponda agli orizzonti politico-territoriali del comune, ossia se la fascicolazione risponda, oltre che a criteri archivistici - che certamente furono adottati¹⁷⁷ - anche a una funzione politica.

La risposta è sicuramente affermativa, ma si rendono necessarie alcune precisazioni. Perché, se è vero che il comune non cercò di realizzare stabili dominazioni al di fuori dell'area descritta nel paragrafo precedente, o non vi riuscì, c'è una fascia interna al territorio chierese che sfugge al *Libro Rosso*. Si tratta di alcune località che risultano subire l'ingerenza di Chieri, ma per le quali non sempre si riescono a ricostruire forme e tempi dell'espansione comunale.

In un documento del 1263 i sindaci del comune e i rappresentanti «de dominorum et universitatis Santene» si affidano al podestà di Chieri per giungere a una composizione circa il «pascuum de Gorreta»¹⁷⁸. Il ricorso a un giudizio arbitrale indica che Santena non dipendeva completamente dal comune, ma al tempo stesso la scelta del podestà come arbitro mostra quanto l'ingerenza chierese fosse rilevante¹⁷⁹. Sebbene questo sia l'unico riferimento a Santena presente nel *Libro Rosso*¹⁸⁰, è

¹⁷⁵ È raschiata la conclusione dei doc. CLXI e CLXII, quest'ultimo è anche stato annullato.

¹⁷⁶ A partire dalla carta 175 cambia la qualità della pergamena.

¹⁷⁷ In diversi *libri iurium* si ha l'impressione che l'organizzazione tematica «non dipenda tanto dal redattore - cioè da una sua opera di sistemazione preventiva del materiale da trascrivere - quanto da preesistenti fattori di tipo archivistico»: A. BARTOLI LANGELI, *Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, I (1139-1237), Perugia 1983, p. CVII.

¹⁷⁸ *Il Libro Rosso* cit., pp. 174-176, doc. CVII.

¹⁷⁹ Analogò è il caso dei signori di Moncucco che, dopo aver giurato l'abitacolo del comune nel 1258 (Op. cit., pp. 146-148, doc. LXXVIII), si sottomettono al giudizio del podestà chierese Baldraco *de Solario*: op. cit., pp. 201-202, doc. CXVIII.

¹⁸⁰ Sebbene il documento sia del 1263, è stato inserito nel *Libro Rosso* successivamente al 1277.

possibile ricostruire alcune tappe dell'espansione comunale in questa località grazie a due documenti raccolti da Gabotto nell'*Appendice al Libro Rosso*: nel 1184 il vescovo di Torino vieta ai Chieresi l'esazione della taglia, mentre nel 1191 i canonici di San Salvatore vendono a Chieri Santena con tutti i diritti¹⁸¹. Differente è invece il caso di Cambiano, perché non è possibile ricostruire il progressivo affermarsi dell'ingerenza chierese, dato che l'unica attestazione risale all'arbitrato del 1263, in cui gli «homines Cambiani» risultano uniti ai Chieresi contro i signori e la comunità di Santena¹⁸². Inoltre, in quest'ultimo caso, il livello dell'ingerenza chierese sembra essere superiore, perché mentre Santena intraprende un'azione politica ricorrendo alla sentenza di un arbitro, gli uomini di Cambiano sembrerebbero invece integrati ai Chieresi, in quanto la loro identità politica e giuridica risulta totalmente assorbita in quella di Chieri.

Altre località rivendicate dal comune chierese ma non sufficientemente documentate nel *Libro Rosso* si ricavano anche da un atto del 1212, in cui l'imperatore Ottone IV riconosce al comune «illas consuetudines et iusticias quas habere consueverunt in possessionibus et villis in circuitu Cari: Pavairano, Moncharrasio, villa Sancti Naçarii, Marade, Caxano, curia de Cavannis»¹⁸³. Sebbene la menzione a questi villaggi ricorra nelle clausole di alcuni documenti raccolti nel *Libro Rosso*, più che l'ingerenza chierese in questi singoli insediamenti è da rilevare l'esistenza di un'area definita come *circuitu Cari*¹⁸⁴. Si tratta del territorio che circonda il comune chierese, comprendente sia alcune località della collina torinese sia gli insediamenti posti nella pianura sottostante. Poco più a sud di quest'area sorgono anche Santena e Cambiano.

Oltre a descrivere una precisa area, questi documenti forniscono utili indicazioni temporali, in base alle quali è possibile individuare una fase di espansione comunale che si sviluppa tra la fine del XII e i primi decenni del successivo.

Il *Libro Rosso* non descrive dunque tutte le tappe dell'espansione del comune di Chieri nel territorio circostante, non deve solennizzare la memoria del comune, ma difendere un insieme di diritti, che in un preciso momento della storia chierese, il 1277, potevano ancora essere messi in discussione in quanto di recente acquisizione o non ancora sufficientemente riconosciuti. La documentazione relativa a diverse altre località non rientra nel progetto originario del libro se non accidentalmente. Così, per esempio, l'arbitrato del 1263 per una lite tra il comune e i signori e la comunità di Santena¹⁸⁵, località acquistata da Chieri nel 1191¹⁸⁶, è inserito nel *Libro Rosso* solo successivamente nelle carte lasciate bianche nel 1277. In questo stesso documento, inoltre, è presente una clausola che costituisce l'unica testimonianza di un controllo esercitato dai Chieresi su alcuni uomini di Cambiano.

Di conseguenza gli stessi orizzonti politico-territoriali, ripercorsi nel paragrafo precedente, non sono rappresentativi dell'intera storia chierese, sia perché mancano alcune forze (Savoia, Angioini, comuni di Asti, Torino e Testona), sia soprattutto perché rappresentano un particolare momento della storia del comune.

Questo dato è fondamentale anche per ricordare che il *Libro Rosso*, sebbene contenga quasi tutta la documentazione conservatasi, è pur sempre una fonte intenzionale, che riflette un preciso progetto politico. Non è quindi possibile ricostruire la storia del comune di Chieri servendosi esclusivamente della documentazione raccolta nel *liber iurium*.

¹⁸¹ *Appendice al Libro Rosso* cit., pp. XVII-XIX, doc. XIX e pp. XXIII-XXV, doc. XXVI.

¹⁸² Sono simili i casi di *Covacium* e Riva di Chieri, dove, prima di legare l'intera comunità, le magistrature chieresi coinvolgono una parte della popolazione: *Il Libro Rosso* cit., pp. 153-155, doc. LXXXV-LXXXVI, e pp. 160-162, doc. XCII-XCIV.

¹⁸³ *Appendice al Libro Rosso* cit., pp. XXXV-XXXVII, doc. XLII.

¹⁸⁴ L'esistenza di un'area dipendente da Chieri è attestata fin dal 1037, quando il vescovo di Torino Landolfo, descrivendo le strutture difensive che ha realizzato nell'area della collina torinese, afferma di aver elevato le mura di Chieri e di aver costruito «duo quoque castella in eodem Cariense territorio»: A. SETTIA, *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Napoli 1984, p. 238 n. 104.

¹⁸⁵ *Il Libro Rosso* cit., pp. 174-176, doc. CVII.

¹⁸⁶ *Appendice al Libro Rosso* cit., pp. XXIII-XXV, doc. XXVI.